SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 febbraio 2001, n. **21**.

Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431).

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:

« 5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2001 la ripartizione è effettuata dal Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno è comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno ».

2. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario *ad acta;* gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario *ad acta* sono posti a carico dell'ente inadempiente ».

ART. 2.

(Misure per l'emergenza abitativa).

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni legislative, è au-

mentata al 60 per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti mettono a disposizione dei comuni gli alloggi non locati o che si rendono disponibili per la locazione. Detti alloggi dovranno essere assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio sulla base di appositi elenchi tenuti dai comuni stessi. Alle unità immobiliari di cui al presente articolo si applicano i canoni di locazione stabiliti dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

ART. 3.

(Programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo).

1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, il Ministro dei lavori pubblici promuove, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato. Il programma, i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, è finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto.

2. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1 e da corrispondere sotto forma di contributi ai soggetti attuatori, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 70 miliardi per l'anno 2000 e a lire 81 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione ed erogazione dei finanziamenti.

ART. 4.

(Programma innovativo in ambito urbano).

1. Il Ministero dei lavori pubblici promuove, coordinandolo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa.

2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di

lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Le residue disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero dei lavori pubblici per essere destinate al programma di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione ed erogazione dei finanziamenti.

ART. 5.

(Attuazione del programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

1. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabiliti i limiti di reddito, i criteri per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione nonché i requisiti degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata realizzati con i finanziamenti del programma straordinario di edilizia residenziale finalizzato a favorire la mobilità dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. Gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, per i quali siano venute meno in tutto o in parte le finalità originariamente attestate dal prefetto territorialmente competente, in mancanza di richieste da parte dei dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sono assegnati sulla base delle norme relative all'edilizia residenziale pubblica vigenti in ogni regione.

ART. 6.

(Riprogrammazione di fondi di edilizia residenziale pubblica).

1. I fondi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, già attribuiti alle regioni, possono essere riprogrammati dalle stesse anche in difformità dagli obiettivi fissati dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. All'articolo 17 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Le regioni possono confermare, comunque, la destinazione dei fondi per l'acquisto da parte dei comuni di immobili da destinare ai soggetti di cui al comma 1 ».

3. Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977.

4. Nei limiti dei vigenti stanziamenti di bilancio, le eventuali economie di contributo derivanti dall'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133,

sono destinate al finanziamento di programmi di edilizia residenziale finalizzati ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno per i fondi di propria competenza, determinano le modalità di utilizzo di tali economie.

ART. 7.

(Promozione delle società di trasformazione urbana).

1. Il Ministero dei lavori pubblici, al fine di promuovere la costituzione da parte dei comuni delle società di cui all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, provvede al finanziamento degli studi di fattibilità, delle indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della realizzabilità economica, amministrativa, finanziaria e tecnica delle ipotesi di trasformazione deliberate dal consiglio comunale nonché degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica.

2. Costituisce elemento prioritario di ammissione ai finanziamenti di cui al comma 1 la previsione, all'interno delle trasformazioni ipotizzate, di interventi, in misura non inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione del programma di trasformazione, destinati all'edilizia residenziale pubblica.

3. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 13,2 miliardi per l'anno 2000, di lire 15,2 miliardi per l'anno 2001 e di lire 13,2 miliardi per l'anno 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6926):

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (BORDON) il 4 aprile 2000.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 23 maggio 2000 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, XI, XII e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 15, 20, 22 giugno 2000; il 18, 19 luglio 2000; 21, 26 e 27 settembre 2000.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 27 settembre 2000 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, XI, XII e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa ed approvato il 28 settembre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4818):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 6 ottobre 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 11ª, e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione il 9 e 14 novembre 2000; 10 gennaio 2001.

Relazione scritta annunciata il 23 gennaio 2001 (atto n. 4818/A - relatore sen. VEDOVATO).

Esaminato in aula ed approvato il 25 gennaio 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, così come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«Art. 11 *(Fondo nazionale).* — 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.

3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.

5. *Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2001 la ripartizione è effettuata dal Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno è comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno.*

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. *Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle provincie autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario* ad acta*; gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario* ad acta *sono posti a carico dell'ente inadempiente.*

8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.

9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del C.I.P.E. 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.

10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'art. 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è il seguente:

«Art. 17. — Gli enti e le società indicati dall'art. 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni nella legge 25 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità.

Gli enti e le società di cui al primo comma devono, nella locazione delle unità immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del trenta per cento della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati dell'art. 2, n. 2), del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nell'art. 59, numeri 1), 3), 4) e 5) della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero emessi per finita locazione, nonché a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione.

Decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla società la locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le società possono liberamente disporre degli immobili medesimi.

Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o società indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire un milione.

Competente ad accertare l'infrazione e ad ingiungere il pagamento della sanzione è il prefetto della provincia nella quale si trova l'immobile la cui disponibilità non è stata tempestivamente resa nota.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nel primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 25 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, dopo le parole "sulla necessità del locatore" sono inserite le parole "o sulla finita locazione".

Nel secondo e nel terzo comma del medesimo articolo le parole "20 per cento" e "10 per cento" sono rispettivamente sostituite con le parole "40 per cento" e "20 per cento".

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, come sopra modificato, si applicano fino al 31 dicembre 1984.».

— Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è il seguente:

«3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 59 *(Funzioni mantenute allo Stato)*. — 1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:

a) alla determinazione dei princìpi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;

b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;

d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;

e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.».

— Per il comma 3, dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, vedi le note all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Il testo della lettera *e)*, comma 1, dell'art. 54, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è il seguente:

«1. Sono mantenute dallo Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:

a)-d) (omissis);

e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato».

— Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, è il seguente:

«1. Sono abrogate le norme del titolo secondo della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando quanto stabilito dall'art. 18, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136. Le disponibilità finanziarie della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, di cui all'art. 12, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, accertate al 31 dicembre 1999, sono devolute al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti. Il fondo di riserva della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, accertato al 31 dicembre 1999, confluisce nel fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti. Tutte le attività e le passività della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, accertate al 31 dicembre 1999, al netto dei fondi trasferiti alle regioni dall'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di quelli da destinare ai programmi finanziati direttamente dal CER anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 63 dello stesso decreto legislativo e di quelli di cui all'art. 11, comma 9, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti. Le eventuali risorse disponibili sono impiegate nelle forme ed ai tassi da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è il seguente:

«Art. 18. — 1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quanto è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede:

a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3, dell'art. 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere *b)* e *c)*, dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992. La restante parte di tali proventi è ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'art. 2, primo comma, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e da loro consorzi. I contributi di cui al comma 1, lettera *a)*, sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a parità di valore attuale in un'unica soluzione o in un numero massimo di diciotto annualità costanti, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonché il loro ammontare massimo.

In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullità, il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalità stabilite dal CIPE.

3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione.

Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.

4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art. 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalità per la presentazione delle domande.

5. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'art. 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilità del Fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

5-*bis*. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati nel libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-*ter*. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5-*bis*, all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e destinazione nonché alla cessione al comune richiedente.

5-*quater*. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straordinario di cui al comma 1 è limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio.

6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-1995 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della densità abitativa e della consistenza degli uffici statali. "L'acquisto da parte degli enti pubblici previdenziali non può essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato".

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è il seguente:

«Art. 2 *(Competenze del C.I.P.E.)*. — Il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, indica gli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale e in particolare:

a) determina le linee d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale, secondo gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di gestione e all'esigenza dell'industrializzazione del settore;

b) indica e quantifica le risorse finanziarie da destinare all'edilizia residenziale;

c) determina la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica;

d) determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori d'intervento;

e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni, ivi comprese quelle da destinare all'edilizia rurale, e stabilisce la quota minima degli interventi che non può comunque, essere inferiore al 40 per cento del complesso di essi da destinare ai territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che approva il testo unico delle norme sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

f) determina le quote, per un importo non superiore all'1 per cento dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al tre per cento dei finanziamenti di edilizia agevolata da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale.

Il C.I.P.E. approva, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, il piano decennale, i programmi quadriennali e le loro revisioni biennali. Inoltre, previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica:

1) delibera, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, la misura dei tassi e gli aggiornamenti di cui alla lettera *o)* dell'art. 3 della presente legge;

2) determina, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

Per il biennio 1978-1979 si provvede alla formulazione ed attuazione del programma secondo quanto previsto dal successivo art. 41.».

— Il testo dell'art. 17 della legge 30 aprile 1999, n. 136, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 17 *(Modifiche alla disciplina dei programmi e degli interventi di edilizia residenziale pubblica)*. — 1. I fondi attribuiti ai comuni per l'acquisto di immobili da destinare ai soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio, devono essere impiegati dai comuni stessi per le destinazioni previste dalle leggi di finanziamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I fondi si considerano impiegati se nel termine di cui al comma 1 sia stato sottoscritto anche un contratto preliminare. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi si intendono revocati di diritto ed attribuiti alle regioni competenti per territorio che li utilizzano per la concessione di contributi a cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi ed ad istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario.

Ai ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'art. 1 della presente legge, anche ad integrazione delle agevolazioni concesse ai sensi dello stesso art. 8 e dell'art. 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

2-bis. *Le regioni possono confermare, comunque, la destinazione dei fondi per l'acquisto da parte dei comuni di immobili da destinare ai soggetti di cui al comma 1.».*

— Il testo dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 è il seguente:

«Art. 25. — I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente art. 22, al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all'art. 19, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono contabilizzati dagli istituti autonomi case popolari nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione, su proposta degli IACP, definisce entro i massimali determinati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del CER, l'ammontare delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del citato art. 19, da aggiornare annualmente.

Le somme di cui al primo comma sono destinate:

a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali;

b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato;

c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'incremento del patrimonio di proprietà degli IACP destinato alla sola locazione;

d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge;

e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblici carenti di tali opere.

L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alle lettere *b), c), d),* ed *e)* del precedente comma è autorizzata, su proposta della regione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale.».

— Il testo dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 è il seguente:

«Art. 29 *(Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati)*. — 1. Gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso effettivo globale medio alla predetta data. In tale ipotesi la quota a carico dei beneficiari delle agevolazioni indicate per le alienazioni e per le assegnazioni in godimento di immobili ad uso abitativo è, rispettivamente, non superiore al 50 per cento ed al 20 per cento del nuovo tasso di interesse stabilito. Resta fermo in ogni caso quanto disposto dall'art. 7, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo anche in relazione ai mutui per edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanare dalle stesse.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 59. — Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuare con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.».

01G0068

DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 2001, n. **22.**

Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 22 e l'allegato *A*;

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, ed in particolare gli articoli 8 e 9 relativi alla istituzione dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e degli affari esteri;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Scorte petrolifere di riserva

1. Le scorte petrolifere di riserva del Paese sono determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il 31 maggio.

2. All'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, si provvede entro la data del 31 luglio di ogni anno.

Art. 2.

Soggetti tenuti al mantenimento delle scorte petrolifere di riserva e tipologia dei prodotti

1. Il mantenimento delle scorte petrolifere di riserva è assicurato dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato *A* del presente decreto.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'immissione in consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.

3. Nel decreto di cui all'articolo 1 sono definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di riserva tra i soggetti di cui al comma 1.

4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 è tenuto all'obbligo di scorta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dall'impianto presso cui è avvenuta l'immissione in consumo.

5. I soggetti che iniziano l'immissione in consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per tali soggetti l'obbligo del mantenimento della scorta decorre dall'anno successivo a quello dell'immissione in consumo.

6. I soggetti di cui al comma 1, che cessano l'attività di immissione in consumo sono tenuti comunque a garantire il mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno solare di attività e rispondono dell'adempimento di tale obbligo in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali è avvenuta l'immissione in consumo.

7. Per i soggetti che effettuano immissioni in consumo presso un impianto per quantitativi annuali per ciascuna categoria inferiori a 1000 tonnellate l'obbligo del mantenimento delle scorte è a carico del titolare dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione in consumo.

8. Non sono inclusi nel calcolo del consumo interno per la determinazione della scorta i quantitativi destinati al bunkeraggio per la navigazione marittima.

Art. 3.

Calcolo e ripartizione delle scorte petrolifere di riserva

1. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie di prodotti petroliferi di cui al comma 1, dell'articolo 1, non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale delle stesse categorie di prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente, incrementato della differenza necessaria a soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'Agenzia internazionale per l'energia, di seguito denominata A.I.E., in misura non inferiore a quella corrispondente a novanta giorni delle importazioni nette di greggio e prodotti petroliferi.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della determinazione dell'obbligo complessivo di cui al comma 1, da calcolare entro il 31 marzo di ciascun anno, provvede a:

a) definire l'ammontare delle immissioni in consumo effettuate nell'anno precedente da ciascun impianto e per ciascuna categoria di prodotto, detraendo da tale ammontare la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal greggio di estrazione nazionale fino ad un massimo del 25% del consumo interno stesso; a calcolare l'equivalente di almeno novanta giorni delle immissioni in consumo; a detrarre la scorta operativa delle raffinerie che abbiano effettuato lavorazioni per conto di un committente estero o per l'esportazione, pari a ventitré giorni, dei prodotti ottenuti da tali specifiche lavorazioni;

b) definire l'ammontare dell'ulteriore scorta di riserva, espressa in termini di categorie di prodotti, necessaria ad adempiere agli obblighi discendenti dalla legge 7 novembre 1977, n. 883, fermo restando quanto previsto all'articolo 10.

3. L'obbligo che è a carico dei soggetti, indicati nell'articolo 2, comma 1, è calcolato in proporzione alle immissioni in consumo effettuate nell'anno precedente dei prodotti appartenenti alle tre categorie di cui all'allegato *A*, da calcolarsi sulla base dei coefficienti di cui all'articolo 2, comma 3, stabiliti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1.

4. Le immissioni in consumo dei prodotti petroliferi appartenenti alle categorie di cui all'allegato *A* sono comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dai soggetti di cui all'articolo 2, entro il 20 gennaio di ciascun anno, tramite autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, salvo controlli della Guardia di finanza, che ne riferisce l'esito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Mantenimento e trasferimento delle scorte petrolifere di riserva

1. I soggetti tenuti all'obbligo di scorta di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 3, possono mantenere le scorte obbligatorie in petrolio greggio e semilavorati, nonché in prodotti finiti di cui all'allegato *A*.

2. L'obbligo di scorta di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 3, di prodotti appartenenti alle tre categorie, può essere ripartito, senza alcun limite percentuale, tra le medesime ovvero mantenuto in petrolio greggio, semilavorati e altri prodotti finiti secondo il fattore di conversione stabilito dall'A.I.E. e comunicato annualmente, anche con mezzi informatici, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai soggetti interessati.

3. Con apposito provvedimento amministrativo del competente ufficio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità con le quali sono contabilizzate nel riepilogo statistico delle scorte, di cui all'articolo 5, i quantitativi di petrolio greggio, di semilavorati e di prodotti finiti mantenuti come scorte di riserva a norma del comma 1, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato *B* del presente decreto. Lo stesso provvedimento disciplina le conversioni, la sostituzione tra prodotti, le modalità per i trasferimenti d'ubicazione delle scorte di riserva e le modalità di comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, delle giacenze detenute.

Art. 5.

Obblighi di comunicazione

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla fine di ciascun mese comunica alla Commissione Europea un riepilogo statistico delle scorte di riserva di cui all'articolo 3, esistenti sul proprio territorio specificando il numero di giorni di consumo medio dell'anno civile precedente ai quali tali scorte corrispondono. Tale riepilogo deve essere comunicato entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla fine del mese al quale fa riferimento.

2. Nel riepilogo statistico delle scorte di cui al comma 1, i prodotti finiti sono contabilizzati sulla base delle tonnellate effettive, il petrolio greggio ed i semilavorati sono contabilizzati sulla base di quanto disposto dal provvedimento amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3.

3. Il riepilogo statistico non comprende il greggio nazionale non ancora estratto; i quantitativi destinati ai bunkeraggi per la navigazione marittima; i quantitativi in transito diretto, ad eccezione delle scorte di cui all'articolo 6; i quantitativi contenuti negli oleodotti, nelle autocisterne, nei carri cisterna, nei serbatoi dei punti di vendita e presso i piccoli consumatori. Sono altresì esclusi dal riepilogo statistico i quantitativi detenuti dalle Forze armate e quelli detenuti per le Forze armate dalle società petrolifere.

Art. 6.

Mantenimento delle scorte in un Paese della UE

1. Le scorte di riserva di cui all'articolo 3 possono essere mantenute nel territorio di altro Stato membro con il quale sia intervenuto un accordo intergovernativo, purché vengano rispettate le condizioni derivanti dall'accordo stesso.

2. Il Governo, nello stipulare i predetti accordi intergovernativi con altri Stati membri, assicura il rispetto delle condizioni previste nell'allegato *C* del presente decreto. Il progetto d'accordo è preventivamente comunicato alla Commissione europea al fine di acquisire eventuali osservazioni ed alla stessa notificato dopo la sottoscrizione.

3. Nel caso in cui, a seguito di accordo intergovernativo, le scorte obbligatorie relative ad altro Stato membro siano detenute nel territorio nazionale, sono esercitati sulle stesse i controlli previsti per le scorte nazionali.

4. Nei casi di stipula di accordi di cui ai precedenti commi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente al riepilogo statistico di cui all'articolo 5, invia alla Commissione Europea una relazione sulle scorte mantenute sul territorio nazionale da altro Stato membro, nonché sulle scorte detenute in altri Stati membri a nostro favore.

Art. 7.

Emergenza petrolifera

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di difficoltà nell'approvvigionamento di prodotti petroliferi o in situazioni di emergenza dichiarate tali dagli organismi comunitari ed internazionali preposti o dal Governo, dispone, sentite, ove necessario, le altre amministrazioni ed organismi interessati, l'utilizzo delle scorte di riserva di cui all'articolo 3 e la loro dislocazione.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, redige e aggiorna un manuale operativo contenente le misure da adottare e le procedure da seguire in caso di emergenza petrolifera.

Art. 8.

Obbligo di scorta per i depositi con autorizzazione prefettizia

1. I titolari di depositi di prodotti petroliferi autorizzati dal prefetto sono tenuti al mantenimento di una scorta in prodotti petroliferi pari al 10% della capacità geometrica collaudata del proprio parco serbatoi, per i prodotti petroliferi finiti non compresi nelle categorie I, II e III, di cui all'allegato *A*.

2. Le prefetture, entro il 31 dicembre di ciascun anno, inviano gli eventuali aggiornamenti delle capacità di stoccaggio dei depositi di cui al comma 1 al competente organo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 9.

Trasparenza dei costi per il mantenimento delle scorte

1. Al fine di garantire la trasparenza dei costi e l'accessibilità dei dati relativi alle parti interessate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito provvedimento da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalità con le quali devono essere trasmessi allo stesso Ministero i dati relativi al costo della detenzione delle scorte, anche attraverso l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. I predetti dati sono messi a disposizione delle parti interessate che ne facciano richiesta.

Art. 10.

Modalità di adempimento degli obblighi relativi all'accordo AIE

1. Gli obblighi di scorta di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b),* sono assolti a partire dal 2002, nella misura del 25% del totale dei medesimi.

2. Tale misura è gradualmente elevata al 50% nel 2003, al 75% nel 2004, fino al completo assolvimento del relativo obbligo nel 2005.

Art. 11.

Controlli

1. La vigilanza sull'osservanza, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, degli obblighi derivanti dal presente decreto, spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che si può avvalere della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle dogane, i quali agiscono ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 12.

Sanzioni

1. Coloro che violano gli obblighi relativi al mantenimento delle scorte di riserva di cui all'articolo 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a L. 10.000 per ogni tonnellata di prodotto mancante dalla scorta di pertinenza, per ogni giorno in cui si è verificata violazione.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 10 marzo 1986, n. 61, il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1987, l'articolo 19 della legge 10 gennaio 1991, n. 9, il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO *A*

Categorie di prodotti petroliferi

Sono classificati prodotti petroliferi di categoria I i seguenti:

benzine per autoveicoli;

carburanti per aerei;

benzina per aerei;

carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina.

Sono classificati prodotti di categoria II i seguenti:

gasoli;

oli per motori diesel;

petrolio lampante;

carburante per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene.

Sono classificati prodotti di categoria III i seguenti:

oli combustibili.

ALLEGATO *B*

Criteri per la compilazione del riepilogo statistico

Nel riepilogo statistico delle scorte di cui all'art. 5, i prodotti finiti sono contabilizzati sulla base delle tonnellate effettive; il petrolio greggio ed i semilavorati sono contabilizzati in base al rapporto tra la quantità globale prodotta nello Stato considerato nell'anno civile precedente e soggetta ad obbligo di scorta, e la quantità di petrolio greggio consumata nell'anno in questione, ciò nel limite del 40% dell'obbligo complessivo per la I e II categoria e del 50% per la III categoria di cui all'allegato *A*.

ALLEGATO *C*

Condizioni per la stipulazione di accordi intergovernativi con altri Stati membri

Gli accordi intergovernativi di cui all'art. 6 devono rispettare le seguenti condizioni:

avere per oggetto il petrolio greggio e tutti i prodotti petroliferi contemplati nella presente direttiva;

stabilire le condizioni e le disposizioni per il mantenimento delle scorte onde garantirne il controllo e la disponibilità;

specificare procedure per verificare ed identificare le scorte in questione, *inter alia* i metodi di esecuzione dei controlli e di cooperazione in materia di ispezioni;

essere conclusi, in linea di massima, per una durata illimitata;

precisare che se è prevista la possibilità di recesso unilaterale, essa non ha effetto nel caso di crisi dell'approvvigionamento e che comunque la commissione deve essere preventivamente informata in caso di recesso, risoluzione o estinzione dell'accordo.

Se le scorte costituite nell'ambito di questi accordi non sono di proprietà dei soggetti o degli organismi/entità che hanno un obbligo di detenzione di scorta ma sono tenute a disposizione di questi soggetti o organismi/entità da altro soggetto o organismo/entità si devono rispettare le condizioni seguenti:

i soggetti o organismi/entità beneficiari devono avere il diritto contrattuale di acquistare queste scorte durante il periodo del contratto; i metodi per stabilire il prezzo di tali acquisiti devono essere concordati tra le parti interessate;

il periodo minimo di tale contratto deve essere di novanta giorni;

l'ubicazione e/o le società che tengono le scorte a disposizione dei soggetti o organismi/entità beneficiari, così come la quantità e la categoria del prodotto o del petrolio greggio immagazzinati presso tale ubicazione devono essere specificate;

l'effettiva disponibilità delle scorte per i soggetti o organismi/-entità beneficiari deve essere garantita in qualsiasi momento durante il periodo del contratto, dai soggetti o organismi/entità che tengono le scorte a loro disposizione;

i soggetti o organismi/entità che tengono le scorte a disposizione dei soggetti o organismi/entità beneficiari devono essere assoggettati alla giurisdizione dello Stato membro nel cui territorio le scorte sono ubicate limitatamente all'esercizio del potere giuridico di tale Stato membro relativo al controllo ed alla verifica dell'esistenza delle scorte.

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999».

— L'art. 22 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, così recita:

«Art. 22 *(Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega)*. — 1. L'attuazione della direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare ed integrare le norme in materia di riserva di scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, approvato con legge 7 novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare in caso di emergenza;

b) adottare opportune misure per ottenere appropriate informazioni sul costo della detenzione delle scorte, al fine di garantire la trasparenza dei costi e l'accessibilità di tali informazioni alle parti interessate;

c) potenziare, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il sistema di vigilanza e controllo delle scorte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

d) prevedere la possibilità di dedurre dall'obbligo di mantenimento delle scorte, fino ad un massimo del 25 per cento, la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale.».

— L'allegato *A* della succitata legge n. 526/1999 riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo.

— La legge 7 novembre 1977, n. 883, reca: «Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974».

— La direttiva 98/93/CE è pubblicata in GUCE n. L 358 del 31 dicembre 1998.

— Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, reca: «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, così recitano:

«Art. 8 *(Agenzia delle scorte)*. — 1. È costituita l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, disciplinate dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni, che gestisce le scorte obbligatorie, sulla base delle immissioni in consumo dei prodotti, delle giacenze operative degli impianti e della localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo ai sensi della direttiva 68/414/CEE.

2. All'agenzia partecipano, obbligatoriamente, in qualità di soci tutti i soggetti titolari di impianti di raffinazione, i titolari di depositi fiscali e coloro i quali, avendo immesso al consumo prodotti petroliferi, sono tenuti all'obbligo del mantenimento delle scorte che, comunque, possono essere tenute presso gli impianti dei medesimi soggetti, senza oneri a carico dell'agenzia la quale dispone le necessarie verifiche. Nei casi di controllo societario, diretto o indiretto, partecipa il soggetto controllante ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Sono organi dell'agenzia: l'assemblea dei soci, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci. Partecipano all'assemblea i soci, ciascuno con diritto di voto unitario, nonché, senza diritto di voto, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e tre rappresentanti dei gestori non partecipati da soci dell'agenzia o da soggetti da essi controllati. Un rappresentante di ciascuna delle due categorie sopra indicate assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione alle quali partecipa, di diritto, il competente direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o un suo sostituto.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva lo statuto dell'agenzia e può formulare osservazioni sulle norme interne di funzionamento, che devono essergli previamente comunicate dall'agenzia stessa.

Art. 9 *(Compiti dell'agenzia)*. — 1. L'agenzia provvede a:

a) distribuire nel territorio nazionale le scorte in base alle disponibilità di stoccaggio e al consumo dei prodotti finiti;

b) soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso di crisi;

c) garantire la disponibilità di stoccaggio per gli operatori;

d) registrare le domande di prodotti finiti nelle diverse aree geografiche del Paese;

e) verificare le capacità di stoccaggio dei depositi fiscali e la capacità di lavorazione sulla base dei decreti di concessione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;

f) annotare le immissioni al consumo degli impianti di raffinazione e dei depositi fiscali;

g) valutare il grado di utilizzo degli impianti di produzione e di stoccaggio, evidenziando separatamente i quantitativi movimentati tramite permute;

h) determinare la capacità disponibile per gli operatori nei singoli impianti;

i) registrare le tariffe di transito e di permuta, aggregate per aree geografiche, praticate dai titolari degli impianti di deposito o di produzione;

l) trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati previsti dal comma 4 del presente articolo e ogni altro dato richiesto, al fine della pubblicazione di cui allo stesso comma e dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. L'agenzia individua annualmente le spese per il proprio funzionamento, il contributo in quota fissa a carico dei soci, nonché il contributo variabile calcolato sulla quantità di prodotto immesso al consumo nell'anno precedente dai soci e dalle eventuali società controllate, con proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che li determina con proprio decreto.

3. Il costo della scorta, già incluso nel prezzo al consumo, è separato contabilmente dal prezzo del prodotto.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni trimestre pubblica, attraverso il bollettino petrolifero, i dati concernenti l'attività dell'agenzia e, in particolare, il livello delle capacità utilizzate nei singoli impianti, le capacità disponibili e le tariffe praticate, anche aggregate per regione.».

Note all'art. 3:

— Per quanto riguarda la legge 7 novembre 1977, n. 883, vedi note alle premesse.

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

Nota all'art. 9:

— Per quanto riguarda l'art. 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, vedi note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative».

— L'art. 18 del succitato decreto legislativo così recita:

«Art. 18 [Art. 5 testo unico spiriti e birra 1924 - Art. 28, comma 2, regio decreto-legge n. 334/1939 - Art. 8 decreto-legge. n. 271/1957 - Art. 16 decreto-legge n. 688/1982 - Art. 32 decreto-legge n. 331/1993 - Art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83 - Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105] *(Poteri e controlli)*. — 1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i suddetti impianti possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.

2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.

3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:

a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attività industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;

b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 . Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;

c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;

d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.

4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, è disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro delle finanze.

5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.

6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.».

01G0069

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2001.

Annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento del decreto 21 gennaio 2000 del rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, concernente l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari di personale che svolge funzioni assistenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 2, comma 3, lettera *p)*;

Visti i decreti legislativi numeri 300 e 303 del 30 luglio 1999;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare l'articolo 31;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989,n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli artt. 12 e 16;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, ed in particolare l'art. 1, comma 10;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare l'art. 8, comma 10;.

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

Visto il decreto rettoriale dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 21 gennaio 2000, trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 103874 deI 17 febbraio 2000, con cui si dispone l'inquadramento dei tecnici laureati medici, a decorrere dal 27 ottobre 1999, nel ruolo dei ricercatori universitari, sulla base delle seguenti argomentazioni: che l'espressa dizione dell'art. 8, comma 10, della legge n. 370 del 1999 porta ad escludere la semplice equiparazione a livello funzionale delle due predette categorie di personale; che i richiami normativi contenuti nella citata norma comportano automaticamente il conferimento dei diritti e degli obblighi previsti dalle norme sullo stato giuridico dei ricercatori; che l'assolvimento obbligatorio dell'attività didattica risulta incompatibile, sotto il profilo dell'orario di lavoro, con l'attività tecnico-amministrativa; che sono estese ai tecnici laureati medici le incompatibilità per l'attività *extra moenia*, nonché l'iscrizione all'albo; che vi è inscindibilità delle tre attività di didattica, ricerca e assistenza; che il citato art. 8, comma 10, appare come l'ultimo e definitivo passaggio di una complessa evoluzione normativa da uno *status* di personale non docente ad uno status di personale docente; che l'inquadramento risponde anche all'obiettivo di evitare dispendiosi contenziosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, in data 18 febbraio 2000, di avvio della procedura di annullamento straordinario, comunicato agli interessati con nota n. 595 del 3 marzo 2000 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Vista la nota del rettore dell'Università «La Sapienza» n. G120554 del 23 agosto 2000;

Vista la nota in data 18 dicembre 2000 inviata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Uditi i pareri n. 921/2000 del Consiglio di Stato, sezione II, espressi nelle adunanze del 26 luglio 2000 (interlocutorio) e del 22 novembre 2000;

Considerato che il Consiglio di Stato in detto parere, effettuando la ricostruzione del complesso quadro normativo, muove dalla considerazione che la disposizione di cui all'art. 8, comma 10, della legge n. 370 del 1999 ha come destinatari il personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, vale a dire il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia, il quale, ove alla data del 31 ottobre 1992 si trovasse ad operare presso le stesse strutture sanitarie e fosse appartenuto all'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, era autorizzato a svolgere anche le funzioni assistenziali;

Considerato che il Consiglio di Stato, dopo aver indicato i diversi argomenti a favore e contro la tesi della legittimità degli inquadramenti, conclude di non ritenere opportuno esprimere un netto, preciso e definitivo avviso in merito alla portata ed alla interpretazione del citata art. 8, comma 10, della legge n. 370 del 1998, in considerazione del fatto che entrambe le contrapposte tesi sono sostenibili sia sul piano legislativo, sia sul piano dei principi costituzionali, tenuto conto che il citato art. 8, comma 10, è una norma ermetica, dai complicati rinvii statici e dalla portata ambigua e lacunosa;

Considerato, peraltro, che il predetto parere, sul presupposto che tra due possibili interpretazioni deve prevalere quella più conforme ai principi e precetti costituzionali e che fra due possibili opzioni di conformità alla Costituzione deve preferirsi quella fondata sul principio avente maggiore dignità applicato al caso concreto, rileva che i principi costituzionali di imparzialità, adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti confortano la tesi della legittimità dell'inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo dei ricercatori, mentre la tesi opposta risponde ai principi di buon andamento e di concorsualità, e che dovrebbe ritenersi prevalente, nel caso di specie, il principio dell'imparzialità;

Considerato che il Consiglio di Stato, assumendo come presupposto dell'annullamento straordinario governativo la sussistenza di una violazione significativa di un principio dell'ordinamento generale o di settore, ha ritenuto insussistente detto requisito per la considerazione che l'art. 8, comma 10, della legge n. 370 del 1999 non avrebbe le caratteristiche di precisione ed univocità necessarie;

Ritenuto che le argomentazioni del citato parere non possono essere totalmente condivise e che in particolare debbono ritenersi, in contrasto con detto parere, sussistenti i presupposti dell'esercizio del potere di annullamento straordinario governativo sulla base delle considerazioni che seguono;

Considerato che il provvedimento del rettore dell'Università «La Sapienza» di Roma è motivato con riferimento ad aspetti sia formali, consistenti nelle disposizioni richiamate dal comma 10 dell'art. 8 della legge n. 370 del 1999 e nella ritenuta, automatica estensione dello stato giuridico dei ricercatori ai tecnici laureati contenuta in dette disposizioni, sia in alcuni tratti della disciplina sostanziale così applicabile ai tecnici laureati, che sarebbe incompatibile con un loro *status*

diverso da quello di docenti, quali l'obbligo di prestazione dell'attività didattica in orari eterodeterminati, l'applicazione delle incompatibilità con l'attività *extra moenia*, l'obbligo di iscrizione agli albi professionali, l'inscindibilità dell'attività di assistenza da quella didattica;

Ritenuto in particolare, quanto all'aspetto letterale della disposizione di legge applicata, che la corretta interpretazione dell'art. 8, comma 10, della legge n. 370 del 1999 non legittima, come riconosciuto dal parere del Consiglio di Stato, l'inquadramento e che l'interpretazione stessa non può essere forzata al fine di attribuirle un senso diverso da quello fatto palese, innanzitutto, dal «significato proprio delle parole secondo la connessione di esse» (art. 12 delle preleggi), parole che non menzionano affatto detto inquadramento, come anche sarebbe stato agevole se questa fosse stata la volontà del legislatore;

Ritenuto infatti che il citato articolo opera la mera estensione ai predetti tecnici laureati di alcune disposizioni riguardanti i ricercatori, con formulazione che lascia sussistere la categoria dei tecnici laureati («Al personale di cui ... si applicano le disposizioni di cui ...»; «Il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste ...»);

Ritenuto che a maggior ragione l'interpretazione del citato art. 8, comma 10, deve essere strettamente aderente al dato letterale in quanto si tratta di disposizione di carattere eccezionale, volta ad attribuire ai tecnici laureati, personale non docente, funzioni didattiche e di assistenza correlata alla didattica, con un ampliamento rispetto a quanto precedentemente disposto, e che, proprio per la sua eccezionalità, non può essere utilizzata, in assenza di una chiara ed univoca formulazione, per ricollegarvi l'automatico passaggio dallo *status* di personale non docente a quello di personale docente;

Ritenuto, altresì, che detto ultimo effetto non può fondarsi su una disposizione ritenuta ambigua, cui ancorare effetti distorsivi rispetto ai principi del pubblico impiego e nuovi oneri finanziari, anche al fine di non incoraggiare formulazioni oscure, la cui portata non può essere apprezzata dal legislatore al momento dell'emanazione della disposizione, ma alle quali si ricolleghino poi effetti così incidenti sull'ordinamento giuridico e finanziario;

Ritenuto, in conformità all'avviso del Consiglio di Stato, che le richiamate disposizioni attengono ai tecnici laureati medici ma che, contrariamente al predetto avviso, tale delimitazione si giustifica soltanto se il richiamo della disciplina sui ricercatori ha carattere funzionale, se cioè alle disposizioni si attribuisce il compito di descrivere l'attività svolta da detti tecnici e che, al contrario, le disposizioni stesse sarebbero gravemente irrazionali se riferite allo stato giuridico, che non può che essere univocamente determinato per l'intera categoria dei tecnici laureati, medici e non; ne consegue che l'interpretazione razionale e sistematica, oltre che letterale, conduce alla qualificazione del richiamo normativo come volto alla definizione delle attività affidate ai tecnici laureati dell'area medica e non all'estensione a questi ultimi di norme sullo *status* dei ricercatori ed al conseguente inquadramento;

Ritenuto che il provvedimento del rettore, sotto un profilo sostanziale, fonda l'inquadramento sulla constatazione che ai tecnici laureati medici è affidata dalle richiamate disposizioni anche attività didattica ed assistenziale, affidamento da cui il provvedimento del rettore, nella ritenuta esistenza di un'implicazione necessaria tra tale affidamento e lo *status* di docente, trae la conseguenza che il legislatore abbia inteso effettuare un'automatica estensione dello *status* giuridico dei ricercatori;

Ritenuto che una tale conclusione non può essere condivisa, atteso che l'esercizio di funzioni didattiche non costituisce, di per sé, elemento idoneo a giustificare l'inserimento nell'ambito dei ruoli della docenza universitaria, com'è dimostrato dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che riconosce la possibilità di attribuire compiti di insegnamento anche a personale ospedaliero;

Ritenuto, altresì, che l'esercizio di funzioni assistenziali da parte dei tecnici laureati medici non trova fondamento nella pretesa estensione dello *status* giuridico dei ricercatori, atteso che dette funzioni non sono che il riflesso di alcuni degli specifici compiti già propri di tale personale, nonché — per quanto interrelate all'attività universitaria — delle funzioni didattiche già esercitate nella specifica area della medicina e chirurgia dai tecnici laureati medici;

Ritenuto, conseguentemente e per la stessa ragione, che nessun rilievo possono assumere, a tale fine, le previsioni, a carico dei tecnici laureati medici, di iscrizione agli albi professionali o di incompatibilità con l'attività *extra moenia*;

Ritenuto quindi, conclusivamente su questo punto, che, il richiamo all'art. 12 della legge n. 341 del 1990 e indirettamente agli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1990 ha una valenza meramente funzionale e cioè volta ad attribuire ai tecnici laureati compiti didattici, con i connessi compiti assistenziali, analiticamente descritti, non di completa equiparazione di *status* delle due categorie, come è reso evidente dal mancato richiamo all'art. 34, che contiene proprio la disciplina dello stato giuridico dei ricercatori;

Ritenuto, d'altra parte, che il disposto inquadramento nel ruolo dei ricercatori trova un insuperabile ostacolo negli oneri aggiuntivi o nuovi che deriverebbero da tale operazione e che invece le stesse disposizioni hanno escluso;

Ritenuto, sotto un profilo non preso in considerazione dal parere del Consiglio di Stato, che il preteso inquadramento automatico avverterebbe, ed è stato in concreto effettuato con il citato provvedimento del rettore, in completa assenza di criteri per la suddivisione nei settori scientifico-disciplinari in cui si articola, viceversa, l'ordinamento del personale universitario, con ciò rimettendo alla libera determinazione della sola

amministrazione e senza il coinvolgimento di alcuna istanza accademica l'insindacabile gestione delle diverse professionalità e conoscenze specialistiche;

Ritenuto che l'argomentazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato, secondo cui ciascuna università potrebbe disporre, secondo criteri compensativi e redistributivi, le rideterminazioni organiche conseguenti a provvedimenti di inquadramento nel ruolo dei ricercatori di tecnici laureati, al fine di assicurare l'invarianza della spesa del personale, è contraddetta dai fatti, posto che nessuna di dette misure risulta essere stata assunta dal predetto rettore, che non ne ha fatto cenno né nel decreto del 21 gennaio 2000, né nella successiva nota n. G120554 del 23 agosto 2000, in risposta alla richiesta del Consiglio di Stato di cui al parere interlocutorio in data 26 luglio 2000;

Ritenuto, conseguentemente, che comunque sono prevalenti, nella specie, i principi, pure menzionati nel parere del Consiglio di Stato, della preventiva determinazione delle piante organiche, qui completamente omessa; del concorso, con i connessi moduli di programmazione delle varie necessità operative e di verifica dei presupposti formativi per l'accesso ai diversi profili professionali; del divieto di nuove o maggiori spese; della coerenza legislativa sul piano della successione temporale delle norme tra l'art. 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e l'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Ritenuto, quanto al presupposto della violazione significativa di un principio dell'ordinamento generale o di settore, che tale presupposto non può essere escluso per la constatazione della ritenuta ambiguità della norma di cui all'art. 8, comma 10, atteso che il principio dell'ordinamento va individuato sulla base dell'intero contesto normativo in cui la disposizione si pone e che va privilegiata proprio quella lettura della nuova disposizione che, in assenza di precisi riferimenti testuali per la ricostruzione di un'univoca volontà del legislatore, non deve essere interpretata in modo da alimentare un più alto grado di distonia rispetto al quadro ordinamentale;

Ritenuto che il provvedimento del rettore dell'Università di Roma, non limitandosi ad un'equiparazione funzionale o del profilo del trattamento economico, ma disponendo l'attribuzione di un diverso *status* giuridico, quale quello dei ricercatori universitari, è in contrasto con i principi che regolano la materia secondo quanto sopra richiamato, nonché con i principi costituzionali di buon andamento e razionalità dell'ordinamento;

Ritenuto che, contrariamente all'avviso espresso dal Consiglio di Stato, il richiamo al principio costituzionale di imparzialità, in assenza di una chiara disposizione normativa, non può essere invocato per fondarvi l'estensione automatica, a prescindere da procedure selettive, di uno *status* proprio di altre categorie di personale;

Ritenuto, quanto a quest'ultimo punto, che, anche con riferimento ad altre categorie di personale, l'equiparazione delle funzioni didattiche non ha mai comportato, per tradizione interpretativa, l'equiparazione dello *status*, come può desumersi dall'interpretazione praticata con riferimento alla prima parte dell'art. 16 della legge n. 341 del 1990;

Ritenuto, altresì, che il provvedimento del rettore, oltre che illegittimo, si appalesa come tale da incrinare l'intero sistema ordinamentale della carriera universitaria, sotto il profilo dell'accesso alle varie qualifiche, tenuto conto che, sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il provvedimento stesso, se esteso alle altre università, comporterebbe l'improvviso incremento dei ricercatori in servizio, con riferimento alla sola facoltà di medicina e chirurgia, di circa il 55 per cento;

Ritenuta, quindi, la sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento, anche in considerazione della necessità di assicurare uniformità di trattamento tra categorie di tecnici laureati e tra tecnici laureati della stessa categoria ma di diverse università, nonché l'efficace programmazione negli atenei e la prevenzione di un diffuso contenzioso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Il decreto in data 21 gennaio 2000 del rettore dell'Università «La Sapienza» di Roma, riguardante l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari del personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, che svolge funzioni assistenziali, è annullato.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2001
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 97

01A1885

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 15 dicembre 2000.

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Politecnico internazionale per lo sviluppo industriale ed economico - P.I.S.I.E», in Jesi.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica avanzata in data 7 giugno 1999 alla prefettura di Ancona dal prof. Giancarlo Greganti, presidente del consiglio di amministrazione dell'associazione «Politecnico internazionale per lo sviluppo industriale ed economico - P.I.S.I.E.», con sede in Jesi (Ancona), via San Marco n. 13;

Visto l'atto costitutivo della predetta associazione, redatto per atto pubblico in data 24 maggio 1977 in Cesena, dal dott. Corrado Ricchi, notaio in Cesena iscritto nel collegio notarile dei distretti riuniti di Forti e Rimini, atto n. di repertorio 128770, n. di raccolta 15887, registrato a Cesena il 9 giugno 1977 al n. 1667, al quale è allegato lo statuto, quale allegato *A*;

Visto il verbale di assemblea straordinaria redatto in data 17 ottobre 1997 dal dott. Marcello Pane, notaio iscritto nel ruolo del collegio notarile del distretto di Ancona (atto di repertorio n. 46681, n. di raccolta 7620, registrato a Jesi il 30 ottobre 1997 al n. 864), con cui sono state approvate modifiche statutarie ed a cui è accluso lo statuto modificato quale allegato *A*;

Visto l'art. 12 del codice civile concernente l'acquisto della personalità giuridica, la legge 12 gennaio 1991, n. 13 e l'art. 17, comma 26 della legge 15 maggio 1997 n. 127;

Sentita la prefettura di Ancona;

Decreta:

All'associazione «Politecnico internazionale per lo sviluppo industriale ed economico - P.I.S.I.E.», con sede in Jesi (Ancona), è riconosciuta la personalità giuridica e ne è approvato il relativo statuto annesso al presente decreto.

Roma, 15 dicembre 2000

Il Ministro: DINI

01A1758

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 febbraio 2001.

Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2001.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il precedente decreto del 21 dicembre 2000 con il quale è stato rinviato al 28 febbraio 2001 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2001 da parte degli enti locali;

Considerato che gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2001, non dispongono di dati certi in ordine ai trasferimenti erariali, in quanto si sta ancora procedendo al loro riparto;

Considerato che recentemente sono stati emanati e stanno per essere emanati provvedimenti amministrativi e normativi dettanti i criteri per l'attribuzione di contributi erariali per il cui riparto si attendono specifiche richieste da parte degli enti locali;

Considerato che il processo relativo all'attuazione del federalismo amministrativo comporta scelte organizzative che influiscono conseguentemente sulla predisposizione dei bilanci di previsione;

Considerate le difficoltà riscontrate dagli enti locali in sede di prima predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori, così come definiti negli schemi-tipo dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 giugno 2000;

Tenuto conto del fatto che il programma triennale dei lavori pubblici è un necessario ed indispensabile allegato del bilancio di previsione e che, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la mancata approvazione del programma annuale impedisce agli enti locali di finanziare qualsiasi opera pubblica;

Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare ulteriormente il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2001 da parte degli enti locali;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2001 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2001.

Roma, 16 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

01A1886

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 febbraio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 febbraio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 31.482 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 e 25 gennaio 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di «ventiquattro mesi» («CTZ-24») con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro « zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002, fino all'importo massimo di 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 gennaio 2001.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001, entro le ore 11 del giorno 12 febbraio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato

decreto dell'8 gennaio 2001, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 febbraio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 febbraio 2001; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2001

Il Ministro: VISCO

01A1970

DECRETO 10 gennaio 2001.

Individuazione dei temi e definizione delle modalità operative per la relazione dei progetti da finanziare sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FIRS) - Proroga dei termini per la presentazione delle domande.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2000, n. 278, con il quale sono individuati i temi e definite le modalità operative per la presentazione dei progetti da finanziarsi sul FIRS;

Visto l'art. 2 del predetto decreto ministeriale, nel quale sono fissati i termini per la presentazione delle domande, che vengono a scadere il 12 gennaio 2001;

Ritenuta l'opportunità di concedere una proroga dei termini suddetti, considerato che la pubblicazione del bando è avvenuta a ridosso delle festività natalizie;

Ritenuta altresì la necessità di provvedere alla integrazione dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale sopracitato, anche con una adeguata modulistica al fine di favorire la presentazione omogenea dei progetti;

Decreta:

Art. 1.

I termini di presentazione delle domande, già indicati all'art. 2 del bando in premessa, sono prorogati al 28 febbraio 2001.

Le domande devono essere presentate e sottoscritte dal legale rappresentante o da un suo delegato, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio II, con raccomandata a.r. entro la suddetta data del 28 febbraio 2001. La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettanti, recante sulla busta progetto FIRS e l'indicazione del tema.

Art. 2.

Gli enti proponenti coordinatori del progetto dovranno avvalersi per la presentazione delle domande, della modulistica allegata (allegati *A, B* e *C*), che dovrà essere inviata anche su supporto informatico (floppy disk 3,5 pollici).

L'allegato *C* contiene l'indicazione dei criteri di rendicontazione.

Sono fatte salve le disposizioni del decreto ministeriale 16 ottobre 2000 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PAGANO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 18

ALLEGATO *A*

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca
PROGETTO ESECUTIVO

TEMA:

A) PRESENTAZIONE SINTETICA		
A1) Titolo del Progetto		
A2) Principali localizzazioni delle attività *(specificare Comuni, Provincie, Regioni)*		
A3)Importo onnicomprensivo di progetto	TOTALE £:	
A4) Ente proponente coordinatore del Progetto		
denominazione sede legale tel. / e.mail		università O | Ente Pubblico di ricerca O altro ente pubblico O | consorzio interuniv. O consorzi o O | impresa O | altro O
A5) Referente del Progetto *(Indicare cognome e nome del responsabile del progetto scelto dal soggetto attuatore)*		
cognome nome telefono / e.mail		
A6) Soggetti giuridici partecipanti		
1- denominazione sede legale tel. / e.mail		università O | Ente Pubblico di ricerca O altro ente pubblico O | consorzio interuniv. O consorzi o O | impresa O | altro O
2- denominazione sede legale tel. / e.mail		università O | Ente Pubblico di ricerca O altro ente pubblico O | consorzio interuniv. O consorzi o O | impresa O | altro O
3- denominazione sede legale tel. / e.mail		università O | Ente Pubblico di ricerca O altro ente pubblico O | consorzio interuniv. O consorzi o O | impresa O | altro O
4- denominazione sede legale tel. / e.mail		università O | Ente Pubblico di ricerca O altro ente pubblico O | consorzio interuniv. O consorzi o O | impresa O | altro O
5- denominazione sede legale tel. / e.mail		università O | Ente Pubblico di ricerca O altro ente pubblico O | consorzio interuniv. O consorzi o O | impresa O | altro O
A7) Criteri di selezione dei soggetti partecipanti ed elementi per la loro valutazione *(illustrare in sintesi le motivazioni di affidabilità scientifica, allegando max una pag. descrittiva per ogni soggetto partecipante)*		
A8) Curriculum dei referenti del progetto e dei responsabili scientifici		

B1.3) Indicatori per l a valutazione del raggiungimento degli obiettivi di Progetto(tre pagine max)

Ob. 1-

Ob. 2-

Ob. 3-

B1.4) Collegamenti con altre iniziative -in essere, completate o programmate- (una pagina max)
(indicazione delle eventuali connessioni con iniziative, nazionali o internazionali, volte a conseguire significativi risultati nello stesso ambito di applicazione)

Ob. 1-

Ob. 2-

Ob. 3-

B1.5) Articolazione temporale del Progetto

	1° Anno	2° Anno
Ob. 1		
Ob. 2		
Ob. 3		
Durata totale: mesi nn		

B2) DETTAGLIO TECNICO-AMMINISTRATIVO ATTIVITA'
(Una sezione "Dettaglio tecnico - amministrativo" per ciascuno delle attività del Progetto)

	Costo del progetto comprensivo dell'IVA
attività n. y *(titolo)*	£
soggetto responsabile.:	
localizzazioni ....:	
attività n. z *(titolo)*	£
soggetto responsabile.:	
localizzazioni ....:	
attività n. k *(titolo)*	£
soggetto responsabile.:	
localizzazioni ....:	
TOTALE ATTIVITA'	

B3) TABELLE E DIAGRAMMI - 1° ANNO						
	B3.1) TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI TOTALI PER ANNI E PER ATTIVITà					
		Partecipante	Quota FISR	Quota Partecipante	Altre quote	TOTALE
Progetto 1	attività 1					
	attività 2					
	attività 3					
	attività 4					
	attività 5					
TOTALE	PROGETTO 1					
progetto 2	attività 1					
	attività 2					
	attività 3					
TOTALE	PROGETTO 2					
TOTALE	**PROGETTO**					

B3) TABELLE E DIAGRAMMI - 2° ANNO						
	B3.1) TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI TOTALI PER ANNI E PER ATTIVITà					
		Partecipante	Quota FISR	Quota Partecipante	Altre quote	TOTALE
Progetto 1	attività 1					
	attività 2					
	attività 3					
	attività 4					
	attività 5					
TOTALE	PROGETTO 1					
progetto 2	attività 1					
	attività 2					
	attività 3					
TOTALE	PROGETTO 2					
TOTALE	**PROGETTO**					

B3.2) TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI PER VOCI DI SPESA E PER OGNI UNITA' OPERATIVA	
	Importo
Personale dipendente	£
Personale non dipendente	£
Spese Generali	£
Attrezzature e strumentazioni	£
Materiali	£
Commesse esterne	£
Consulenze	£
TOTALE	£

B3.3) TABELLA DELLE PRINCIPALI ATTREZZATURE DEL PROGETTO *(elencare le sole attrezzature il cui costo d' acquisto - o la relativa quota d' uso - superi l' 1% del costo del progetto)*		
1-		data d' acquisto
	costo d' acquisto £	quota a carico del Progetto £
2-		data d' acquisto
	costo d' acquisto £	quota a carico del Progetto £
3-		data d' acquisto
	costo d' acquisto £	quota a carico del Progetto £
4-		data d' acquisto
	costo d' acquisto £	quota a carico del Progetto £

Note:
- Il soggetto proponente è responsabile della corretta attuazione dell'intero progetto e sarà respponsabile nei confronti del FISR del coordinamento delle attività dei soggetti partecipanti e della relativa rendicontazione.
- I soggetti proponenti sono quelli indicati dall'art. 2 del decreto, con esclusione del soggetto impresa.

ALLEGATO *B*

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

FISR – Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca

Scheda da allegare alla domanda di richiesta finanziamento ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 16.10.2000 (G.U. n. 278 del 28.11.2000)

Ente Proponente Coordinatore..
....
....
Legale Rappresentante...
Ragione sociale..
Eventuali estremi riconoscimento personalità giuridica (1)..
Sede...Città...
Prov............Cap.........Tel...Fax..............................E-mail.......................
Codice Fiscale..P.Iva...

Numero Conto Tesoreria Provinciale...
Numero Conto Corrente Postale .... presso l'Ufficio di.....................................
Numero Conto Corrente Bancario........................Istituto Bancario..............................agenzia n..................
di...
ABI....................CAB................

Titolo Progetto ....
....
....
....
....
....
....
Obiettivo (max 5 righe)..
....
....
....
....
Enti partecipanti..
....
....
....
Costo Totale Progetto..Finanziamento richiesto..

(1) Per gli Enti di ricerca privati è obbligatorio l'invio dell'atto costitutivo e dello statuto

ALLEGATO *C*

FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA
F.I.S.R.

CRITERI PER LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI

CRITERI GENERALI

1) Il corrispettivo da fatturare per ogni obiettivo è pari al costo ritenuto ammissibile, congruo e pertinente dal MURST con l'aggiunta dell'IVA commisurata all'aliquota vigente al momento della fatturazione. Comunque, per ogni obiettivo non potrà essere riconosciuto un corrispettivo complessivo superiore a quello indicato nella tabella dei costi.

2) Gli eventuali minori importi erogati, a fronte di obiettivi con costi di consuntivo inferiori a quelli previsti nella tabella dei costi, potranno dar luogo ad un conguaglio finale, contestuale all'erogazione sull'ultimo risultato; tale conguaglio verrà riconosciuto in presenza di obiettivi con costi di consuntivo superiori a quelli previsti, fino a concorrenza dei maggiori costi accertati e, ovviamente, in misura non superiore ai minori importi erogati.

3) I costi dovranno risultare dalla documentazione probatoria relativa, richiesta a norma di legge o dalla prassi contabile ovvero specificatamente dal MURST; comunque dovranno essere rispettati i criteri di documentazione indicati più avanti.

4) In linea generale per ogni obiettivo i costi sono riconosciuti solo se effettivamente sostenuti e liquidati all'atto della loro presentazione al MURST; vale cioè per essi il criterio di 'cassa'.

5) Qualora un bene venga acquisito utilizzando la forma del 'leasing', sarà riconosciuta soltanto la quota capitale delle singole rate pagate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.

6) Non sono riconosciuti i costi relativi a mobili ed arredi.

CRITERI PER LE SINGOLE VOCI DI SPESA

Nell'ambito dei "criteri generali" sopraelencati sono ammissibili le voci di spesa sottoindicate, fatto salvo comunque il diritto del MURST di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione presentata.

A) PERSONALE

a.1 – Personale dipendente – Questa voce comprende il personale in organico e quello con contratto a tempo determinato direttamente o indirettamente impegnato nelle attività tecnico-scientifiche (ricerca, formazione, progettazione, studi di fattibilità, ecc.) e in quelle di gestione tecnico-scientifica-amministrativa. Il costo relativo sarà determinato in base alla percentuale di ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa, e sarà valorizzato come appresso indicato:

- per ogni persona impiegata nel progetto (1) sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti);
- il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo effettivo annuo lordo per la percentuale di ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa; tale attestazione dovrà trovare riscontro in un apposito prospetto sottoscritto dal direttore amministrativo dell'Ente o società.

a.2 – Personale non dipendente – Questa voce comprende il personale utilizzato dal beneficiario del contributo con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto a.1.

Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, della remunerazione, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Non sono ammissibili contratti a forfait comprensivi di diarie, rimborsi spese per viaggi e missioni, benefits, ecc..

---

(1) Le qualifiche del personale sono stabilite secondo i seguenti criteri:
- Ricercatore qualificato è il laureato, ovvero la persona di cultura pratica equivalente, che sia responsabile di almeno un capitolo o una fase della ricerca;
- Ricercatore è il laureato o il diplomato, ovvero la persona di cultura pratica equivalente, in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca o di progetto;
- Tecnico è il diplomato, ovvero la persona di cultura pratica equivalente, in grado di eseguire esperimenti, prove, controlli, disegni con una certa autonomia;
- Ausiliare è la persona che svolge attività esecutive riguardanti prove, controlli, esperimenti o costruisce parti prototipiche;
- Gestore è la persona che cura il coordinamento delle attività tra i partecipanti, la verifica dell'avanzamento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, la stesura della documentazione tecnica di progetto.

B) Spese Generali

L'importo della voce in oggetto sarà calcolato forfettariamente nella misura del 60% (sessanta per cento) dell'ammontare dei costi per il personale. Detto forfait si intenderà riferito ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca:

- personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili);
- funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari ecc.);
- funzionalità operativa (es. posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca ecc);
- assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa ecc.),
- funzionalità organizzativa (es. attività direzionale, contabilità generale, e industriale, acquisti ecc.);
- missioni e viaggi (costo del personale in viaggio/missione/attività/ fuori sede, costi per trasporto, vitto, alloggio, diarie, ecc.) ad eccezione dei costi per "missioni e viaggi" di durata superiore a 5 (cinque) giorni per attività di ricerca in senso stretto (ricerca e/o sperimentazione), per i quali verranno riconosciuti, come imputazione diretta, i soli costi di personale; pertanto rientrano nel forfait delle spese generali i costi completi di "missioni e viaggi" sia per attività non classificabili come attività di ricerca in senso stretto (incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione, ecc), sia per attività di ricerca/sperimentazione che comportano viaggi, o spostamenti dal laboratorio, di durata no superiore a 5 giorni;
- corsi, congressi, mostre, fiere (cvosto del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.);
- costi generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca.

Resta inteso che in sede di rendiconto dei costi non occorrerà predisporre per tale voce una apposita documentazione.

C) Attrezzature e Strumentazioni

In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni (di nuovo acquisto) acquistate sul mercato. Il costo sarà commisurato all'importo di fattura (al lordo dell' IVA) più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

D) Materiali

Sotto queste voci ricadono le materie prime, i semilavorati, i materiali di consumo specifico (per esempio reagenti). I relativi costi saranno determinati sulla base degli importi di fattura, che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo, senza alcun ricarico per spese generali (compensate a parte).
Non entrano nella voce materiali di consumo, in quanto già compresi nelle spese generali i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: toner, carta per stampanti, bollette delle utenze, ecc.

E) Commesse esterne

In questa voce rientrano le attività di ricerca e/o di formazione commissionate dall'attuatore e svolte da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici, sulla base di apposito atto d'impegno giuridicamente valido, sottoscritto dal fornitore del servizio.

F) Consulenze

Devono far riferimento a prestazioni a carattere scientifico rese da professionisti (ovvero da persone fisiche), e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido, sottoscritto dal consulente o formatore.

QUADRO GENERALE FINANZIARIO DELLE RISORSE

DESCRIZIONE	COSTI
PERSONALE: personale dipendente	
personale non dipendente	
SPESE GENERALI	
ATTREZZATURE e STRUMENTAZIONI	
MATERIALI	
COMMESSE ESTERNE	
CONSULENZE	
TOTALE	

PROSPETTI DETTAGLIATI RELATIVI ALLE VOCI DI DESCRIZIONE PER LA RENDICONTAZIONE

PERSONALE DIPENDENTE

QUALIFICA	NUMERO DI PERSONE	ORE LAVORATE	COSTO
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE			

PERSONALE NON DIPENDENTE

QUALIFICA	NUMERO DI PERSONE	ORE LAVORATE	COSTO	DATE DI PAGAM.
TOTALE PERSONALE NON DIPENDENTE				

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI

DESCRIZIONE / FORNITORE	Data Fattura	N° Fattura	Data di pagamento	Costo di acquisto A	Mesi di utilizzo B	Vita tecnica Mesi C	Percentuale di utilizzo D	Quota d'uso =Ax(B/C)xD	Uso in altri obiettivi
TOTALE									

Nella colonna D inserire 100% per le attrezzature usate esclusivamente per l'obiettivo; indicare invece la percentuale di utilizzo per le attrezzature di uso non esclusivo; in quest'ultimo caso indicare nella colonna "uso in altri obiettivi" il numero identificativo degli altri obiettivi per i quali è stata utilizzata l'attrezzatura.

MATERIALI

DESCRIZIONE	FORNITORE	QTA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA PAGAMENTO	COSTO
TOTALE						

COMMESSE ESTERNE

DESCRIZIONE	FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA PAGAMENTO	COSTO
TOTALE					

01A1958

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 febbraio 2001.

Autorizzazione all'organismo E.T.C. - European Technological Certification S.r.l. di Milano, al rilascio di certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16 CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 26 maggio 2000, acquisita in atti di questo Ministero in data 6 giugno 2000, protocollo n. 757.388, con la quale l'organismo E.T.C. - European Technological Certification S.r.l., con sede in via L. Settala, 20 - Milano, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo E.T.C. - European Technological Certification S.r.l. - Milano, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo E.T.C. - European Technological Certification S.r.l. - Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo E.T.C. - European Technological Certification S.r.l. - Milano, è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A1834

DECRETO 8 febbraio 2001.

Autorizzazione all'organismo Pro.Ve.Co. - Engineering Service S.r.l. di Bitonto, al rilascio di certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16 CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 19 dicembre 2000 protocollo n. 757.791 con la quale l'organismo Pro.Ve.Co. Engineering Service S.r.l., con sede in corso Vittorio Emanuele n. 4 - Bitonto (Bari), in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Pro.Ve.Co. Engineering Service S.r.l. - Bitonto (Bari), soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo Pro.Ve.Co. Engineering Service S.r.l. - Bitonto (Bari), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Pro.Ve.Co. Engineering Service S.r.l. - Bitonto (Bari), è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A1835

DECRETO 9 febbraio 2001.

Rettifiche all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 21 dicembre 2000 recante approvazione delle proposte formulate dalle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2000 del settore industria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, già modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Visto, il decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2001, con il quale, viste le proposte avanzate dalle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai fini della formazione delle graduatorie del 2000 della legge n. 488/1992 per il «settore industria» e le successive determinazioni concordate con le regioni e le province autonome medesime in merito alla valutazione della compatibilità delle proposte stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono state approvate le priorità di cui all'art. 6-*bis* di quest'ultimo decreto;

Vista la nota del 30 gennaio 2001 della direzione industria-settore promozione e sviluppo delle P.M.I. della regione Piemonte, con la quale viene comunicato che, a seguito di un mero errore materiale, nell'elenco dei comuni piemontesi indicati ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'indicatore regionale della graduatoria ordinaria, recepito nel citato decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, non sono stati indicati, rispetto alla totalità delle aree ammissibili della regione Piemonte, solo quelli ricompresi nell'ob. 2 (per il periodo 2000-2006) della provincia di Vercelli e viene richiesta la conseguente rettifica;

Ritenuto necessario pertanto apportare le conseguenti rettifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 2000;

Decreta:

Articolo unico

Nell'allegato n. 2 al decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2001, l'elenco dei comuni della graduatoria ordinaria della regione Piemonte denominato «Piemonte» deve intendersi integralmente sostituito, a causa di un mero errore materiale, dalla dizione «Tutte le aree ammissibili della regione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2001

Il Ministro: LETTA

01A1726

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 gennaio 2001.

Estensione della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Livorno.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, della predetta legge che prevede l'istituzione di autorità portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia;

Visto l'art. 6, comma 7, della predetta legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativo all'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1994, con il quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Livorno;

Vista la delibera n. 52 del 20 dicembre 1999 di approvazione da parte del comitato portuale del piano operativo triennale nel quale, tra l'altro, per un rilancio economico dell'arcipelago toscano si giudica positivamente l'ampliamento, d'intesa con le amministrazioni interessate, della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Livorno all'isola di Capraia;

Viste le richieste del presidente dell'autorità portuale di Livorno formulate con note in data 17 aprile 2000, e 23 novembre 2000, intese ad ottenere l'estensione dei limiti della circoscrizione territoriale fino a ricomprendervi gli ambiti portuali dell'isola di Capraia inclusi tra Punta del Frate e Punta del Fanale;

Vista la deliberazione n. 783 in data 18 luglio 2000 della giunta regionale della regione Toscana;

Vista la deliberazione n. 172 del 31 luglio 2000 della giunta provinciale di Livorno;

Vista la nota n. 1406 del 6 aprile 2000 del sindaco del comune dell'isola di Capraia;

Considerato che l'isola di Capraia è funzionalmente collegata al porto di Livorno con servizi di linea;

Considerato che l'ampliamento in questione consentirà un rilancio economico dell'intera isola attraverso l'adeguamento degli approdi ed il conseguente potenziamento di traffici turistici e crocieristici presenti nel porto di Livorno;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 2001, la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Livorno è estesa in via sperimentale alle aree demaniali marittime, alle opere portuali ed agli antistanti specchi acquei in cui si effettuano operazioni portuali, compresi nel tratto di costa dell'isola di Capraia da Punta del Frate a Punta del Fanale.

I risultati della sperimentazione costituiranno parte integrante della relazione di cui all'art. 9, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 84 del 1994, che dovrà essere trasmessa al Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 30 aprile 2002.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* OCCHIPINTI

01A1870

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cerdan Talaverano Gloria Evelina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cerdan Talaverano Gloria Evelina ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria conseguito il 20 dicembre 1996 presso l'Universidad Femenina del Sagrado Corazon di Lima (Perù) della sig.ra Cerdan Talaverano Gloria Evelina nata a Lima (Perù) il giorno 10 aprile 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cerdan Talaverano Gloria Evelina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A1837

DECRETO 12 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Valverde Garcia Pilar Guadalupe del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valverde Garcia Pilar Guadalupe ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito il 29 settembre 1986 presso l'Escuela de enfermeria de l'Instituto Pernano de Seguridad Social di Lima (Perù) della sig.ra Valverde Garcia Pilar Guadalupe nata a Huanuco (Perù) il giorno 28 ottobre 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Valverde Garcia Pilar Guadalupe è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A1838

DECRETO 12 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Herrera Fernandez Margarita De Los Remedios del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Herrera Fernandez Margarita De Los Remedios ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria conseguito l'11 luglio 1978 presso la Facultad de enfermeria dell'Universidad Nacional «Pedro Ruiz Gallo» di Lima (Perù) della sig.ra Herrera Fernandez Margarita De Los Remedios nata a Cajamarca (Perù) il giorno 13 novembre 1953, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Herrera Fernandez Margarita De Los Remedios è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A1839

DECRETO 12 febbraio 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Andrade Munoz De Villanueva Merida Sabina ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en obstetricia conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decrto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en obstetricia conseguito il 20 giugno 1996 presso la Universidad Catolica de Santa Maria di Arequipa (Perù) della sig.ra Andrade Munoz De Villanueva Merida Sabina nata a Arequipa (Perù) il giorno 11 luglio 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Andrade Munoz De Villanueva Merida Sabina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A1836

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte S. Antonio di Canistro Sponga», in Canistro - Società sorgente S. Croce S.p.a.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la società sorgente S. Croce S.p.a., con sede in Canistro (L'Aquila) ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Sant'Antonio di Canistro Sponga» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sponga S. Antonio» sita in comune di Canistro (L'Aquila);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Sant'Antonio di Canistro Sponga» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sponga S. Antonio», sita in comune di Canistro (L'Aquila).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1728

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Santa di Chianciano», in Chianciano - Società Terme di Chianciano S.p.a.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 13 maggio 1992, con la quale la società Terme di Chianciano S.p.a., con sede in Chianciano (Siena), via delle Rose 12, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Santa di Chianciano» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Acqua Santa», sita in comune di Chianciano (Siena);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Santa di Chianciano» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Acqua Santa», sita in comune di Chianciano (Siena).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono

essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Usata esclusivamente per bibita, può favorire le funzioni epato-biliari e stimolare la digestione».

Per l'uso a domicilio sono consigliati cicli di 30-45 giorni ciascuno. Dose giornaliera media 400 grammi al mattino a digiuno da portare alla temperatura di 30-35 °C in bagnomaria.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1751

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «La Vittoria», in Courmayeur - Società sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.a.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 7 maggio 1992 con la quale la società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.a., con sede in Morgex (Aosta), Piana Beato Vuillerme de Leaval n. 6/8, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «La Vittoria» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Courmayeur (Aosta);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «La Vittoria» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Courmayeur (Aosta).

Art. 2.

Sulle etichette non può essere riportata alcuna delle indicazioni previste dall'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1727

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Lauretana», in Graglia - Società Lauretana S.p.a.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVIDENZA

Vista la domanda in data 27 maggio 1992 con la quale la società delle Fonti e delle Terme di Graglia Santuario ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Lauretana» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Caruzza» sita in comune di Graglia (Vercelli);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000;

Vista la delibera della giunta regionale del Piemonte n. 64-46432 del 5 giugno 1995 con la quale la concessione mineraria «Caruzza» è stata intestata alla società Lauretana S.p.a., con sede in Graglia, frazione Campiglie n. 56;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Lauretana» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Caruzza», sita in comune di Graglia (Vercelli).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici. Favorisce l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1717

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 dicembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa mista «S.I.T. sistema impresa territorio - Società cooperativa a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 13 dicembre 1996, eseguiti dall'Unione nazionale cooperative italiane di Roma nei confronti della società cooperativa mista «S.I.T sistema impresa territorio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Firenze;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «S.I.T. sistema impresa territorio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Firenze costituita in data 27 ottobre 1986 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Perrotta di Firenze, omologato dal tribunale di Firenze con decreto 19 novembre 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vincenzo Cucco, con residenza in Caserta, via Ricciardi n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1760

DECRETO 9 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Vallebelbo», in Asti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2000, con il quale la rag. Carla Grattapaglia è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Vallebelbo», con sede in Asti, già sciolta con precedente decreto ministeriale del 12 marzo 1993;

Vista la nota con la quale la rag. Carla Grattapaglia comunicava la rinuncia all'incarico affidatole;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Gabriella Visconti, con studio in Asti, corso Dante n. 78, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Vallebelbo», con sede in Asti, già scioltasi ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 15 giugno 2000, in sostituzione della rag. Carla Grattapaglia, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1762

DECRETO 9 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Ponte - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pontecagno Faiano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2000, con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Ponte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Pagano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Giuseppe Pagano comunicava la rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Rosa Camarda, con residenza in Salerno via M. Platamone n. 14, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Ponte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano (Salerno), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 18 luglio 2000, in sostituzione del dott. Giuseppe Pagano, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1761

DECRETO 11 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Primula» a responsabilità limitata, in Frosinone.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1999, con il quale la società cooperativa edilizia «Primula» a responsabilità limitata, con sede in Frosinone è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Marianna Greco ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la dott.ssa Marianna Greco rinunciava all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Angelo Maria Terenzi, con studio in Arce (Frosinone), via Magnin n. 12, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Primula» a responsabilità limitata, con sede in Frosinone già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 29 ottobre 1999, in sostituzione della dott.ssa Marianna Greco, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1759

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vega, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 29451).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 2, comma 25, punto *b*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17 lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste le deliberazioni del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510 del 3 ottobre 1996;

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazione ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 13 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Vega, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 24 unità lavorative per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 3 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1763

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 9 febbraio 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale Caf-Imprese, denominato «Impresa qualità S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei Caf-Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 28 dicembre 2000, n. 1390, di attivazione delle agenzie fiscali;

Vista l'istanza del 15 gennaio 2001, modificata con integrazione del 5 febbraio 2001, con la quale la società «Impresa qualità S.r.l.», legalmente rappresentata dal sig. Sbrana Marco Pio, in qualità di presidente ed amministratore delegato, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Viste le deleghe prodotte dalla Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi con le quali, in data 14 marzo 2000, la suddetta ha delegato la confesercenti provinciale di Prato, Massa Carrara, Pistoia e la Confesercenti regionale Toscana a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 6 aprile 2000, in Prato a rogito notaio dott. Emilio Bonaca Bonazza (n. 101153 di repertorio e n. 3454 di raccolta) e relativo statuto che sono stati allegati in copia unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione emessa in data 27 dicembre 2000 n. 152/60/383656 stipulata con la Assitalia assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte dei responsabili dell'assistenza fiscale del requisito dell'art. 7, comma 2, lettera *c),* del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F. prevista a norma dell'art. 7, commi 1 e 2 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che la Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori da più di dieci anni;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

Decreta:

La società «Impresa qualità S.r.l.», con sede in Prato via S. Antonio n. 30, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)* e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 9 febbraio 2001

Il direttore regionale: PARDI

01A1860

PROVVEDIMENTO 19 febbraio 2001.

Restituzione della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base. (Provvedimento n. 2001/32457).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Restituzione della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base a favore di contribuenti che non possono avvalersi delle modalità indicate all'art. 33, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.*

1.1. I contribuenti che hanno versato la quota fissa individuale per l'assistenza medica di base di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono chiedere, con apposita istanza, la restituzione di un importo pari all'80 per cento di quanto pagato a tale titolo.

1.2. L'istanza di restituzione, redatta in carta libera e sottoscritta dall'interessato, è presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate o, se ancora non istituito, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale dell'istante, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 2000, n. 342, ossia entro il 10 dicembre 2001.

1.3. All'istanza di restituzione è allegata copia dell'attestato di versamento delle somme di cui al punto 1.1, salvo il disposto del successivo punto 5.

2. *Restituzione agli eredi dei contribuenti deceduti.*

2.1. La restituzione delle somme di cui al punto 1 versate da contribuenti deceduti, può essere richiesta dai relativi eredi.

2.2. Gli eredi obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2000 per conto del contribuente deceduto possono computare in diminuzione delle imposte risultanti da tale dichiarazione l'importo di cui al punto 1 versato dal contribuente defunto.

2.3. In tutti gli altri casi, gli eredi possono ottenere la restituzione presentando apposita richiesta all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate o, se ancora non istituito, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in ragione domicilio fiscale del contribuente deceduto, entro il termine di decadenza di cui al punto 1.2.

2.4. In presenza di più eredi l'istanza di restituzione è sottoscritta da tutti gli eredi ovvero da uno di loro munito di delega per la presentazione dell'istanza e per la riscossione delle somme di cui al punto 1, liberatoria per l'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

3. *Restituzione mediante procedura informatizzata.*

3.1. La restituzione mediante le modalità previste dai precedenti punti 1 e 2 può essere effettuata con apposita procedura informatizzata.

4. *Restituzione effettuata dal sostituto d'imposta.*

4.1. Qualora la restituzione della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base sia effettuata dal sostituto d'imposta, lo stesso è autorizzato ad utilizzare il monte totale delle ritenute.

5. *Modalità di attestazione delle somme versate in occasione della richiesta di restituzione.*

5.1 In mancanza dell'attestato di versamento, il contribuente, in sede di richiesta di restituzione, è tenuto a fornire apposita dichiarazione, dalla quale risulti:

a) il soggetto che ha effettuato il versamento, individuato mediante i dati anagrafici e il codice fiscale;

b) l'esatto ammontare del versamento;

c) la modalità di restituzione scelta tra quelle previste dall'articolo 33, comma 2, della legge 12 novembre 2000, n. 342, nonché dal punto 1 del presente atto.

Motivazioni:

in esecuzione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale» in ordine alla restituzione della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, recante «Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali», in materia di revisione delle prestazioni sanitarie, con il presente provvedimento sono stabilite ulteriori modalità di restituzione della predetta quota fissa individuale ai soggetti che non si trovano nelle condizioni di poter fruire delle modalità previste dal comma 2 del citato art. 33 della legge n. 342 del 2000.

Vengono, inoltre, disciplinate le modalità per attestare, in occasione della richiesta di restituzione, le somme effettivamente versate.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Disciplina normativa di riferimento.

Art. 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Art. 33 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore: ROMANO

01A1972

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 14 febbraio 2001.

Adozione di disposizioni in materia di gestione del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97. (Deliberazione n. 20/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 febbraio 2001;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministro dell'industria), con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte della società ENEL S.p.a. alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete);

ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, dalla data di entrata in vigore del sistema di dispacciamento di merito economico il Gestore della rete, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede l'energia elettrica acquisita ai sensi dell'art. 3, comma 12, del medesimo decreto, al mercato; e che ai sensi della medesima disposizione di cui al presente alinea l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, include negli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/1999, la differenza tra i costi di acquisto sostenuti dal Gestore della rete e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'art. 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999, l'Autorità determina il corrispettivo per l'accesso e l'uso della Rete di trasmissione nazionale considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 e secondo criteri di incentivazione del Gestore della rete allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;

il Ministro dell'industria con decreto 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000 (di seguito: il decreto ministeriale), ha dato attuazione al sopra richiamato disposto dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto ministeriale, peraltro, oltre alle disposizioni che costituiscono diretta attuazione dei disposto dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, contiene ulteriori prescrizioni volte ad imporre al Gestore della rete criteri e modalità in applicazione dei quali collocare l'energia elettrica acquistata obbligatoriamente;

più in particolare, il decreto ministeriale prevede, in deroga al sopra richiamato disposto dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, che quote della capacità produttiva vengano riservate ad utenze che accettino clausole di interrompibilità in tempo reale a discrezione del Gestore della rete ovvero con preavviso massimo di 24 ore;

il decreto ministeriale fissa, inoltre, prezzi base d'asta per i tre scaglioni di capacità produttiva che si determinano in conseguenza delle disposizioni di cui al precedente alinea;

i «diritti e le obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali» oggetto di trasferimento dall'ENEL S.p.a. al Gestore ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, sono fondamentalmente quelli generati dalle cessioni vincolate di energia elettrica rilevanti ai fini dell'applicazione dei prezzi e delle condizioni incentivanti di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito provvedimento CIP n. 6/92) anche in forza di specifici atti successivi di formazione primaria e secondaria che ne hanno esteso l'applicazione;

rientrano, peraltro, nel campo di applicazione del decreto ministeriale anche altre fattispecie, e più in particolare:

a) cessioni dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua fino a 3 MW di cui alla deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 82/99, come integrata dalla deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2000, n. 56/00;

b) cessioni dell'energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, non diversamente collocata sul mercato, a prezzi determinati dall'Autorità in applicazione del criterio del costo evitato (attualmente è in vigore la deliberazione 28 ottobre 1997, n. 108/97);

Premesso che:

il Gestore della rete, con nota in data 20 dicembre 2000 (prot. presidenza dell'Autorità n. 70), ha segnalato all'Autorità che l'attività di compravendita di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'art. 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/1999, è caratterizzata, quanto in particolare alle compravendite dell'energia elettrica la cui produzione è incentivata ai sensi del provvedimento CIP n. 6/92, da una costante inidoneità degli importi versati dagli acquirenti della medesima energia elettrica a titolo di IVA sui prezzi di vendita a compensare l'IVA versata dallo stesso Gestore ai propri danti causa sulle compere, in ragione della normale assenza di valore aggiunto nelle vendite come conseguenza della funzione di incentivazione propria dei prezzi amministrati di acquisto;

il Gestore della rete ha inoltre evidenziato, nelle nota in data 27 dicembre 2000 (prot. AD/P/20000197) recante «probabile 2000 e preliminare di budget 2001», con cui ha dato attuazione al disposto dell'art. 2, della deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2000, n. 63/00, avente ad oggetto la richiesta di comunicazione alla medesima Autorità del bilancio preconsuntivo per l'esercizio 2000 e del bilancio previsionale per l'esercizio 2001, ai fini della assunzione delle richiamate determinazioni previste dall'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999 in ordine al corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, che la situazione operativa di cui al precedente alinea può determinare, in considerazione delle caratteristiche del giro di affari dello stesso Gestore, un costante squilibrio del conto IVA per importi significativi sia pure a fronte della maturazione di un corrispondente credito di imposta; e che a fronte di detto squilibrio si renderebbe necessario, in assenza di entrate compensative, uno stabile ricorso al credito reso, peraltro, difficoltoso dalla capitalizzazione e dalla struttura patrimoniale del Gestore della rete e fonte di consistenti oneri finanziari che dovrebbero essere coperti dal corrispettivo di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale;

in particolare, secondo le indicazioni fornite dal Gestore della rete, la sopra richiamata difficoltà di accesso al credito bancario sarebbe determinata, da una parte, in considerazione dell'entità del capitale sociale e, dall'altra, del fatto che allo stesso Gestore, in virtù delle disposizioni dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, non è stata trasferita la proprietà della universalità di beni costituenti la rete di trasmissione nazionale come individuata dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999);

la situazione evidenziata nei precedenti alinea chiarisce che, al fine di assicurare, secondo il disposto dell'art. 3, commi 10 e 13, del decreto legislativo n. 79/1999, al Gestore della rete, la neutralità economica degli acquisti e delle vendite di energia elettrica posti in essere dallo stesso Gestore in attuazione del mandato di cui all'art. 3, comma 12, dello stesso decreto legislativo, deve essere considerata non solo la differenza tra i prezzi incentivati di acquisto e i prezzi di vendita dell'energia elettrica obbligatoriamente ritirata, sibbene anche l'impatto che sul conto economico del Gestore della rete produce l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA alle summenzionate transazioni;

una situazione analoga a quella descritta nei precedenti alinea non si è prodotta a carico dell'ENEL S.p.a. in conseguenza della titolarità dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali oggetto di trasferimento al Gestore ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;

il Gestore della rete, con nota a firma dell'amministratore delegato in data 30 gennaio 2001, prot. n. AD/P/20010019, a supporto della quale ha fornito, in allegato, un parere redatto da uno studio professionale specializzato in materia fiscale e tributaria, ha prospettato una soluzione alla situazione descritta nella presente premessa incentrata sulla «fatturazione diretta ai distributori della differenza tra costi di acquisto e la somma dei ricavi derivanti dalle procedure concorsuali di vendita dell'energia CIP 6»;

Premesso, inoltre che:

l'Autorità, con la deliberazione 15 giugno 2000, n. 108/00, recante «Adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificazione degli articoli 1, 7 e 8 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e delle componenti tariffarie A ed UC di cui all'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, adozione di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 108/00), ha definito, anteriormente al trasferimento dalla società ENEL S.p.a. al Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12, della titolarità dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, le modalità per assicurare al Gestore della rete la copertura dei costi generati dalle attività conseguenti a detto trasferimento;

in particolare, l'art. 2, commi 2.7 e 2.8, della deliberazione n. 108/99, dispongono che:

a) a partire dalla data di perfezionamento delle convenzioni per la cessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica e dei relativi diritti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, il medesimo Gestore, qualora gestore contraente, è autorizzato a trattenere, a titolo di acconto, il gettito relativo alla maggiorazione A3;

b) a partire dalla data di cui al precedente punto *a)*, la Cassa conguaglio per il settore elettrico versa al Gestore della rete la differenza tra i costi da questi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'art. 11, comma 3, dello medesimo decreto legislativo; e che tale versamento avviene entro quindici giorni dal ricevimento da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico di idonea documentazione attestante la sussistenza della suddetta differenza secondo modalità definite dalla stessa Cassa;

le determinazioni di cui sopra sono state adottate anteriormente alla segnalazione del Gestore della rete avente ad oggetto l'incidenza economica e finanziaria dell'applicazione del regime in materia di IVA alle compravendite di energia elettrica incentivata ai sensi del

provvedimento CIP 6/92 e che, di conseguenza, non sono state adottate in considerazione delle conseguenze di tale incidenza;

Visti:

la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

la legge n. 481/1995;

la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 27 del 30 gennaio 1997 (di seguito: direttiva europea 96/92/CE); il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 70/97);

la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98);

deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);

Visti:

il decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000);

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000 (di seguito: deliberazione n. 39/00);

la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2000, n. 43/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2000;

la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00);

la deliberazione n. 108/00;

Considerato:

con la deliberazione n. 43/00 l'Autorità ha riconosciuto alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la facoltà di delegare:

a) alla società ENEL Distribuzione S.p.a. il pagamento dell'acconto sui contributi dovuti alla società ENEL S.p.a. a fronte dell'acquisto dell'energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, con effetto fino al 30 giugno 2000 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento della cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi a tale acquisto ai sensi dell'art. 3, comma 12, primo periodo del decreto legislativo n. 79/1999;

b) alle società che svolgono l'attività di distribuzione di energia elettrica, costituite ai sensi dell'art. 9, comma 7, e dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, il pagamento dell'acconto sui contributi di cui al Titolo IV, lettera *B)*, del provvedimento CIP n. 6/92 alle società che svolgono l'attività di produzione di energia elettrica, costituite ai sensi delle medesime disposizioni, a condizione che la società delegata e la società avente diritto ai contributi risultino dalla medesima scissione societaria e che tra le stesse sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero tali società siano controllate dalla medesima società controllante, con effetto fino alla data del 30 giugno 2000 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento delle convenzioni per la cessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica e dei relativi diritti ai sensi dell'art. 3, comma 12, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999;

nella concreta applicazione di tale disposizione le società delegate hanno trasferito il gettito della componente A3 pagata dai clienti finali del mercato vincolato da esse serviti a valere sulle tariffe di fornitura dell'energia elettrica senza che i prenditori emettessero fattura per l'importo corrispondente;

Considerato che:

la soluzione indicata dal Gestore della rete, a quanto è dato comprendere dal parere allegato alla richiamata nota in data 30 gennaio 2001, prot. n. AD/P/20010019, si basa sul versamento allo stesso Gestore, a titolo di acconto sui contributi ad esso spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, da parte dei distributori e dei gestori delle reti dei punti di riconsegna dell'energia elettrica vettoriata del gettito della componente A3 agli stessi versata rispettivamente, dai clienti finali del mercato vincolato unitamente ai corrispettivi per la fornitura di

energia elettrica e dagli utenti del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica destinata al mercato libero unitamente ai corrispettivi per detto servizio;

l'attuale disciplina tariffaria del settore elettrico come risultante dalle deliberazioni n. 13/99, n. 204/99 e n. 205/99, e successive modificazioni e integrazioni, prevede che la componente A3 sia pagata solo a valere sui corrispettivi per i servizi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato e di vettoriamento dell'energia elettrica destinata al mercato libero, ossia su corrispettivi dovuti nell'ambito di rapporti commerciali nei quali il Gestore della rete non è, di norma, controparte;

il Gestore della rete eroga servizi alle imprese di distribuzione quanto al trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, ovvero agli utenti del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica destinata al mercato libero nei casi in cui sia gestore del punto di riconsegna dell'energia vettoriata, ovvero, nel caso di contratti serventi una pluralità di punti di riconsegna, nel caso in cui sia gestore del punto di riconsegna per il quale sia prevista la maggiore quantità di energia vettoriabile; che in questi casi il Gestore della rete percepisce, quanto al trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, un ammontare determinato dall'applicazione dei corrispettivi unitari di cui all'art. 3, della deliberazione dell'Autorità n. 205/99 e, quanto al vettoriamento, l'ordinaria tariffa fissata dalla deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, e successive modificazioni ed integrazioni; e che solo nel secondo caso la tariffa include le diverse componenti tariffarie, ivi compresa la componente A3;

nel contesto del sopra richiamato assetto della disciplina tariffaria non è in alcun modo ipotizzabile un inglobamento della componente A3 in corrispettivi per servizi resi dal Gestore della rete alle imprese di distribuzione ovvero agli utenti del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica se non, limitamente a questo secondo caso, qualora il Gestore medesimo sia titolare del rapporto commerciale avente ad oggetto il vettoriamento dell'energia elettrica nella posizione di gestore del punto di riconsegna dell'energia elettrica vettoriata;

il sopra menzionato assetto appare allo stato espressivo della soluzione più aderente all'esigenza di distribuire equamente sull'utenza il carico per il finanziamento delle finalità generali del sistema elettrico nazionale, tra l'altro in considerazione del fatto che, da un lato, una parte dell'energia fornita dalle imprese di distribuzione ai clienti finali vincolati non è trasportata sulla rete di trasmissione nazionale, e del fatto che, dall'altro, possono sussistere contratti di vettoriamento che non riguardano la rete di trasmissione nazionale;

in conseguenza di quanto indicato nei precedenti alinea il trasferimento del gettito della componente A3 percepito dalle imprese di distribuzione e dai gestori dei punti di riconsegna dell'energia elettrica vettoriata, si configurebbe come versamento diretto, su delega della CCSE, da detti soggetti al Gestore della rete, a titolo di acconto, sui contributi a questo dovuti a valere sul menzionato gettito ai sensi dell'art. 3, comma 12, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, in analogia con quanto disposto dall'Autorità ai sensi della deliberazione n. 43/00;

Considerato che le disposizioni adottate con la deliberazione n. 43/00, quanto alla gestione del gettito riveniente dal pagamento della componente A3, avevano il valore di norme transitorie destinate a produrre effetti sino al trasferimento dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della rete ed erano state adottate, in generale, unitamente a quelle relative alla gestione del pagamento dei contributi di cui all'art. 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97, consentendo alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di delegare alle imprese di distribuzione costituite ai sensi dell'art. 9, comma 7, e dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, il versamento dei contributi a titolo di acconto riconosciuti alle società che svolgono attività di produzione di energia elettrica costituite ai sensi delle medesime disposizioni, a condizione che la società delegata e la società avente diritto ai contributi risultassero dalla medesima scissione societaria e che tra le stesse sussistesse un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero tali società fossero controllate dalla medesima società controllante;

Considerato che:

la situazione rappresentata dal Gestore della rete quanto agli oneri gestionali generabili dagli effetti dell'applicazione della disciplina in materia di IVA alle compravendite di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'art. 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/1999 deve essere valutata ai fini della adozione delle determinazioni finalizzate a garantire l'equilibrio economico finanziario dello stesso Gestore della Rete di trasmissione nazionale;

stante il quadro normativo sopra sinteticamente ricostruito sono ipotizzabili due opzioni operative: l'anticipazione, a titolo di contributi per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete per la gestione delle compravendite di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'art. 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/1999, a valere sul gettito generato dalla componente A3, di importi volti a compensare lo sbilancio che, in conseguenza degli effetti di cui al precedente alinea, si produca sul conto IVA del medesimo Gestore con connesso obbligo di questo a riversare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico gli importi percepiti dall'amministrazione finanziaria a fronte del credito di imposta in tal modo maturato; l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale in considerazione dei costi finanziari da sostenere per la gestione di detto sbilancio;

la seconda delle opzioni indicate nel precedente alinea determina maggiori oneri a carico dell'utenza del settore dell'energia elettrica e, peraltro, secondo indicazioni fornite dal Gestore della rete e richiamate in premessa, appare riferita ad una modalità gestione

difficilmente praticabile in considerazione della situazione dello stesso Gestore quanto a capitalizzazione e struttura patrimoniale;

Ritenuto che sia opportuno garantire al Gestore della rete la copertura degli oneri complessivamente generati dalla assunzione, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, della titolarità dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, adottando a tal fine la soluzione meno onerosa per gli utenti dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

a) «l'Autorità» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) «il Gestore della rete» è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999;

c) «decreto legislativo n. 79/1999» è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico;

d) «il Conto A3» è il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi dell'art. 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997;

e) «il decreto ministeriale» è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000;

f) «la deliberazione n. 108/00» è la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 30 giugno 2000;

g) «la deliberazione n. 223/00» è la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2000, n. 223/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2000;

Art. 2.

Modalità per la gestione del Conto A3

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2.8, primo periodo, della deliberazione dell'Autorità n. 108/00, e fatto salvo quanto ivi previsto, la Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosce al Gestore della rete un importo corrispondente all'ammontare dell'IVA da corrispondere a valere sugli acquisti di energia elettrica effettuati in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 e non recuperabile in compensazione attraverso l'IVA a questi versata dagli acquirenti di detta energia elettrica ai sensi del decreto ministeriale.

2. Il riconoscimento di cui al comma precedente viene effettuato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico nella misura dello sbilancio, e del conseguente credito di imposta, generati dalla mancata compensazione di cui al comma precedente in relazione agli adempimenti IVA in carico al Gestore della rete complessivamente considerati.

3. Il Gestore della rete dichiara alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, entro il quindicesimo giorno di ciascun mese, l'ammontare della differenza, su base mensile, tra i ricavi rinvenienti dalla vendita dell'energia elettrica secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 223/00 dell'Autorità, nonché dei diritti di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 ed i costi per l'acquisto di detta energia elettrica; tale differenza comprende, altresì, gli oneri di natura tributaria e fiscale.

4. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede a versare al Gestore della rete, con valuta terzultimo giorno lavorativo di ciascun mese, l'ammontare di cui al precedente comma 3.

5. Il Gestore della rete trasmette alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, nei termini e secondo le modalità da questa determinate, idonea documentazione rendiconto delle partite economiche connesse all'acquisto e alla cessione dell'energia di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché delle partite tributarie e fiscali complessive.

6. Gli importi liquidati dall'amministrazione finanziaria a fronte del credito di imposta che costituisce presupposto del riconoscimento di cui ai precedenti commi 1 e 2 e riscossi dal Gestore della rete sono da questo versati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico che provvede a registrarli sul Conto A3.

7. Per il mese di febbraio 2001 il termine previsto al comma 3, è posticipato al ventesimo giorno.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dal giorno 1° febbraio 2001.

Milano, 14 febbraio 2001

Il presidente: RANCI

01A1863

DELIBERAZIONE 14 febbraio 2001.

Definizione di modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2001 in presenza di insufficiente capacità di trasporto che si renda disponibile a seguito della possibilità di distacco istantaneo di carico delle utenze e modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 219/00. (Deliberazione n. 21/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 febbraio 2001;

Premesso che:

l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevede che, con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), siano individuale modalità e condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2000, n. 219/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 219/00), definisce modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti e che tali importazioni vengano assegnate su base annuale e su base mensile;

il Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: Gestore della rete) in data 7 dicembre 2000 ha pubblicato sul proprio sito internet (www.grtn.it) un avviso per l'assegnazione della capacità sull'interconnessione con l'estero per l'anno 2001 che riporta la capacità di interconnessione disponibile, in attuazione delle disposizioni della deliberazione n. 219/00, per l'importazione da ciascuno dei Paesi confinanti;

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha adottato la direttiva 21 dicembre 2000 (di seguito: direttiva 21 dicembre 2000) recante ulteriori direttive per la società Gestore della Rete di trasmissione nazionale per l'avvio di un programma di sperimentazione che consenta di individuare l'eventuale incremento della capacità di interconnessione con l'estero conseguibile, nel rispetto della sicurezza del sistema elettrico nazionale, nel caso in cui uno o più utenti si rendano disponibili a distacchi di carico istantanei (di seguito: ulteriore capacità);

il Gestore della rete con lettera in data 19 gennaio 2001 (prot. AD/P/20010008), ha comunicato, con riferimento alle direttive di cui al precedente alinea, l'avvio in via sperimentale di un programma che, fermi restando i valori della capacità di interconnessione dichiarati dal medesimo Gestore per l'anno 2001, consenta di utilizzare capacità di trasporto addizionale non prevedibile e non garantita, purché l'energia importata attraverso l'impiego di tale capacità provenga da impianti di generazione che possano essere distaccati in tempo reale e sia destinata esclusivamente a clienti finali disponibili a distacchi istantanei di carico;

il Gestore della rete, nella medesima lettera, ha ritenuto, in prima approssimazione, pari a circa 100 MW l'eventuale valore di capacità destinata a clienti disponibili a distacchi istantanei di carico e che detta capacità fosse a tal scopo impiegabile a partire dal mese di febbraio 2001;

il Gestore della rete con lettera in data 26 gennaio 2001 (prot. AD/P/20010018) ha delineato alcune soluzioni che consentirebbero di poter impiegare, una volta verificati gli strumenti di interruzione istantanea del carico, 100 MW di capacità di interconnessione ulteriore rispetto a quanto rappresentato nel precedente alinea, a condizione di reperire una ulteriore capacità di interconnessione di circa 300 MW da destinarsi ad utenti disponibili a distacco di carico in tempo reale;

il Gestore della rete con lettera in data 6 febbraio 2001, ricevuta dall'Autorità il successivo 7 febbraio 2001 (prot. Autorità 002482), ha trasmesso la sintesi di uno studio preliminare, condotto dal medesimo Gestore, nel quale viene affermata la possibilità, nell'ambito del programma di sperimentazione di cui ai precedenti alinea, di incrementare di un ammontare complessivo pari a 200 MW la capacità di interconnessione disponibile rispetto alla capacità dichiarata dal medesimo Gestore in attuazione delle disposizioni della deliberazione n. 219/2000, a condizione che uno o più utenti si rendano disponibili a distacchi istantanei di carico pari a circa 900 MW e che tali utenti siano localizzati nella parte settentrionale dell'Italia;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 79/1999

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 dell'1° marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 9 novembre 1999;

la deliberazione n. 219/00;

la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2000, n. 223/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2000;

Vista la direttiva 21 dicembre 2000;

Considerato che:

il programma di sperimentazione richiamato nella direttiva 21 dicembre 2000 potrebbe consentire, per l'anno 2001, un incremento di capacità di interconnessione rispetto a quella assegnabile in attuazione della deliberazione n. 219/00;

il programma di sperimentazione di cui al precedente alinea presuppone l'accordo tra il Gestore della rete e gli operatori di sistema confinanti in merito all'ulteriore capacità e alle procedure di assegnazione;

l'adozione di procedure per l'assegnazione dell'ulteriore capacità basate su criteri di ripartizione pro-quota porterebbe ad una eccessiva parcellizzazione della capacità stessa e che, date le quantità e le caratteristiche di tale capacità, detta parcellizzazione comporterebbe consistenti problemi di gestione della risorsa tali da pregiudicarne l'efficace utilizzo;

Ritenuto che:

sia opportuno definire modalità e condizioni per l'assegnazione dell'ulteriore capacità rispetto a quella assegnabile in attuazione della deliberazione n. 219/00 che si rendesse disponibile a seguito del programma di sperimentazione che prevede la disponibilità di distacco istantaneo di carichi;

sia opportuno riconoscere al gestore della rete adeguati margini di flessibilità sia nella individuazione dell'ulteriore capacità sia nella definizione delle procedure per l'assegnazione di detta ulteriore capacità, al fine di promuovere la stipula degli accordi con gli operatori di sistema confinanti;

sia opportuno che l'Autorità approvi le procedure per l'assegnazione di cui al precedente alinea;

sia opportuno che le suddette procedure per l'assegnazione emulino la modalità di ordinamento, su prezzi crescenti, delle offerte di cessione dell'energia elettrica in un sistema di mercato e che tale impostazione sia aderente alle esigenze tecniche di cui all'ultimo alinea del considerato e, allo stesso tempo, eviti l'incremento dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica importata;

le assegnazioni effettuate in applicazione delle procedure di cui al precedente alinea avvengano secondo il seguente schema:

a) assegnazione di parte dell'ulteriore capacità su base pluri-mensile per l'intero periodo 1° aprile 2001-31 dicembre 2001;

b) assegnazione su base mensile della rimanente parte dell'ulteriore dichiarata disponibile per lo stesso mese dal gestore della rete;

nelle more dell'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore della rete possa destinare la capacità di interconnessione non assegnata su base annuale in attuazione del disposto della deliberazione n. 219/00 all'allocazione per tutto l'arco temporale disponibile dell'anno 2001 sulla base delle modalità previste dalla medesima deliberazione per l'assegnazione su base annuale;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate come segue:

a) assegnatario è il soggetto che acquisisce la disponibilità di una quota parte della ulteriore capacità di interconnessione disponibile;

b) l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

c) decreto legislativo n. 79/1999 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

d) deliberazione n. 13/99 è la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999, come successivamente modificata ed integrata;

e) deliberazione n. 91/99 è la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999;

f) deliberazione n. 219/00 è la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2000, n. 219/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2000;

g) deliberazione n. 223/00 è la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2000, n. 223/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2000;

h) direttiva 21 dicembre 2000 è la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 2000 recante ulteriori direttive per la società gestore della rete di trasmissione nazionale;

i) frontiera è l'insieme delle linee di interconnessione con ciascuno dei seguenti stati: Austria, Francia, Slovenia e Svizzera;

j) Gestore della rete è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

k) operatore di sistema confinante è ciascun gestore di una rete di trasmissione interconnessa alla frontiera con la rete di trasmissione nazionale;

l) potenza interrompibile è la quota di potenza resa disponibile per il distacco istantaneo di carico in un sito di connessione alla rete per il quale sono verificati i requisiti di interrompibilità specificati dal gestore della rete ai sensi del successivo art. 4;

m) programma di sperimentazione è l'insieme delle azioni poste in essere dal Gestore della rete in attuazione della direttiva 21 dicembre 2000;

n) ulteriore capacità di interconnessione disponibile è la capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero per l'importazione di energia elettrica in Italia eccedente le quantità di capacità di interconnessione dichiarate dal gestore, della rete in attuazione del disposto della deliberazione n. 219/00 e che si rende disponibile durante l'anno 2001 a fronte della possibilità di distacchi di carico istantanei nell'ambito del programma di sperimentazione di cui alla direttiva 21 dicembre 2000.

Art. 2.

Accordi tra Gestore della rete e operatori di sistema confinanti

2.1. Ai fini dell'assegnazione della ulteriore capacità di interconnessione disponibile, il Gestore della rete provvede alla stipula di accordi con gli operatori di sistema confinanti aventi ad oggetto:

a) l'individuazione della ulteriore capacità di interconnessione disponibile;

b) le procedure per l'assegnazione congiunta della ulteriore capacità di interconnessione disponibile;

c) l'applicazione di condizioni tecnico-economiche per il trasporto dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia non discriminatorie e che comunque non comportino una ingiustificata riduzione per gli operatori del valore economico della capacità di interconnessione;

d) le condizioni per la disponibilità alla frontiera della potenza complessivamente prevista nei programmi orari di cui al successivo art. 5, comma 5.2.

2.2. Il Gestore della rete definisce le procedure per l'assegnazione della ulteriore capacità di interconnessione disponibile di cui al precedente comma 2.1, lettera *b)*, secondo un criterio di priorità basato sui prezzi crescenti di acquisto dell'energia elettrica importata.

2.3. Anteriormente alla stipula degli accordi di cui al precedente comma 2.1, il medesimo gestore sottopone all'Autorità per l'approvazione delle procedure per l'assegnazione della ulteriore capacità di interconnessione disponibile. Qualora l'Autorità non si pronunci entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le procedure si intendono approvate.

2.4. Il Gestore della rete trasmette all'Autorità copia degli accordi di cui al precedente comma 2. 1 e, nel caso in cui accerti la violazione di tali accordi, ne dà tempestiva comunicazione alla medesima Autorità.

Art. 3.

Ulteriore capacità di interconnessione disponibile e prestazione del servizio di interrompibilità di carico

3.1. Il Gestore della rete pone in essere, nel rispetto di criteri di trasparenza e non discriminazione, le azioni necessarie all'individuazione di utenti disponibili a stipulare convenzioni aventi ad oggetto i distacchi di carico al fine di individuare l'ulteriore capacita di interconnessione disponibile di cui al successivo art. 4. A tal fine, il Gestore della rete pubblica sul proprio sito internet le modalità per l'acquisizione della disponibilità degli strumenti ritenuti idonei, in base programma di sperimentazione, a conseguire l'incremento della capacità di interconnessione.

3.2. La potenza interrompibile oggetto delle convenzioni di cui al precedente comma non deve essere subordinata a clausole di interrompibilità in forza di precedenti impegni di distacco del carico, assunti a seguito dell'assegnazione della capacità produttiva di cui all'art. 4, comma 4.1, lettere *a)* e *b)*, della deliberazione n. 223/00.

3.3. Il gestore della rete individua l'ulteriore capacità di interconnessione disponibile, articolandola in:

a) capacità di interconnessione, differenziata per i periodi invernale, estivo e per il mese di agosto, resa disponibile ed assegnata dal gestore medesimo per l'intero periodo 1° aprile 2001-31 dicembre 2001;

b) capacità di interconnessione dichiarata e resa disponibile su base mensile ed assegnata dal gestore medesimo per un periodo temporale pari ad un mese.

3.4. Qualora il Gestore della rete individui, per l'anno 2001 e secondo quanto previsto nei commi precedenti, ulteriore capacità di interconnessione disponibile su una o più frontiere, comunica, mediante pubblicazione sul proprio sito internet:

a) i valori di tale capacità, determinata in conformità agli accordi di cui al precedente art. 2, indicando le frontiere ed i periodi dell'anno 2001 per cui la ulteriore capacità di interconnessione disponibile si rende disponibile;

b) la potenza complessiva delle utenze disponibili a distacchi istantanei di carico necessaria per consentire l'utilizzo di detta capacità nel rispetto della sicurezza del sistema elettrico nazionale;

c) eventuali requisiti tecnici ulteriori, per le utenze e per i gestori delle reti a cui le utenze medesime sono connesse, ritenuti necessari per consentire l'utilizzo di detta capacità nel rispetto della sicurezza del sistema elettrico nazionale;

d) i requisiti tecnici richiesti ai soggetti disponibili a distacchi istantanei di carico.

3.5. Nella comunicazione di cui al precedente comma 3.4, il Gestore della rete indica anche la data entro la quale devono essere presentate le richieste per l'assegnazione della ulteriore capacità di interconnessione disponibile mediante le modalità di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Procedure per l'assegnazione della ulteriore capacità di interconnessione disponibile per l'anno 2001

4.1. Il Gestore della rete rende note, mediante pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet, le procedure per la richiesta e per l'assegnazione della ulteriore capacità di interconnessione disponibile.

4.2. Nell'avviso di cui al precedente comma 4.1, il Gestore della rete specifica eventuali modalità per l'utilizzazione della ulteriore capacità di interconnessione disponibile, quale a titolo esemplificativo la possibilità di ridurre il programma di cui al successivo art. 5, comma 5.2, durante i periodi in cui si debba procedere all'interruzione di carichi.

4.3. Le procedure di cui al presente articolo devono garantire che gli impegni assunti in forza delle convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 3.1, nonché l'assegnazione e l'utilizzazione della ulteriore capacità di interconnessione disponibile non comportino complessivamente oneri per la generalità dell'utenza del sistema elettrico.

Art. 5.

Diritti e obblighi degli assegnatari di bande

5.1. L'assegnatario di ulteriore capacità di interconnessione disponibile:

a) è tenuto ad assicurare che sia consegnata all'operatore del sistema confinante una potenza corrispondente, al sensi della disciplina del trasporto e della riconciliazione dell'energia elettrica in vigore nello stato confinante, al programma orario di cui al successivo comma 5.2;

b) acquisisce l'impegno dell'operatore del sistema confinante a rendere disponibile alla frontiera italiana la potenza prevista nel programma orario di cui al successivo comma 5.2;

c) acquisisce l'impegno del Gestore della rete a prelevare dall'operatore del sistema confinante ed a rendere disponibile la potenza prevista nel programma orario di cui al successivo comma 5.2;

d) acquisisce il diritto a prelevare energia elettrica secondo la disciplina di cui alla deliberazione n. 13/99; per l'applicazione di tale disciplina, per potenza impegnata ed energia elettrica immessa nel punto di consegna si considerano, rispettivamente, l'ampiezza della ulteriore capacità di interconnessione disponibile assegnata e l'energia elettrica vettoriata, determinata con riferimento al programma orario di immissione di cui al successivo comma 5.2.

5.2. Con cadenza settimanale, l'assegnatario di ulteriore capacità di interconnessione disponibile comunica all'operatore del sistema confinante ed al Gestore della rete un programma orario di importazione. Tale programma non può prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore alla ulteriore capacità di interconnessione disponibile assegnata in quell'ora.

5.3. La ricomposizione tra la potenza effettivamente trasferita attraverso la frontiera e la somma delle potenze indicate nei programmi di importazione, come eventualmente modificati per effetto delle modalità di cui al precedente art. 4, comma 4.2, non comporta oneri per gli assegnatari.

Art. 6.

Modificazione della deliberazione n. 219/00

6.1. L'art. 3, comma 3.4, secondo periodo, della deliberazione n. 219/00 è sostituito dal seguente periodo: «La rimanente capacità di interconnessione assegnabile per ciascuna frontiera, nonché la capacità di interconnessione assegnabile che non sia stata assegnata su base annuale, vengono assegnate dal Gestore della rete per il periodo temporale compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2001 utilizzando, in quanto applicabili, le modalità e condizioni previste nei successivi articoli 5 e 6.».

6.2. I soggetti assegnatari di bande in seguito all'assegnazione di cui all'art. 3, comma 3.4, secondo periodo, della deliberazione n. 219/00 acquisiscono i diritti e gli obblighi previsti all'art. 7 della medesima deliberazione.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

7.1. Il Gestore della rete pubblica mensilmente nel proprio sito internet le statistiche relative al numero ed alla durata di interruzioni della fornitura di energia elettrica dallo stesso attuate avvalendosi della clausola di interrompibilità delle utenze. Con analoga cadenza, il gestore della rete invia all'Autorità una relazione su dette interruzioni di fornitura, specificando, in particolare, le condizioni tecniche e economiche che hanno determinato in ciascun caso il ricorso all'interrompibilità.

7.2. Il Gestore della rete trasmette all'Autorità rapporti mensili relativi all'eventuale assegnazione di ulteriore capacità di interconnessione disponibile.

7.3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione si applicano, ove compatibili, le disposizioni della deliberazione n. 219/00.

7.4. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www autorita.energia.it) ed entra vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 14 febbraio 2001

Il presidente: RANCI

01A1862

DELIBERAZIONE 14 febbraio 2001.

Proroga dei termini per la comunicazione e la pubblicazione delle tariffe relative al semestre gennaio-giugno 2001 di cui all'art. 18, comma 6, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00. (Deliberazione n. 25/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 febbraio 2001;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 18, comma 6, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura al clienti del mercato vincolato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), le tariffe devono essere comunicate all'Autorità entro il 15 febbraio 2001 e pubblicate dagli esercenti le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato (di seguito: esercenti) nel bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, ovvero nel foglio annunzi legali delle province interessate entro il mese di febbraio 2001;

numerosi esercenti, e alcune loro associazioni hanno rappresentato all'Autorità l'esigenza di una proroga dei termini previsti dall'art. 18, comma 6 della sopra richiamata deliberazione;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

Viste:

la deliberazione n. 237/00;

la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 04/01 recante rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001;

Considerato che esercenti e loro associazioni hanno manifestato l'esigenza sia di disporre di tempi più lunghi per raccogliere, controllare ed elaborare i dati necessari per la determinazione delle tariffe, sia di approfondire aspetti relativi all'applicazione della deliberazione dell'Autorità di cui in premessa;

Ritenuto che sia opportuno prorogare i termini di cui all'art. 18, comma 6, della deliberazione n. 237/00, al fine di consentire agli esercenti l'acquisizione dei dati e gli approfondimenti necessari all'elaborazione delle tariffe valevoli per il semestre gennaio-giugno 2001 e, conseguentemente, provvedere alla loro pubblicazione;

Delibera

di prorogare sino al 15 marzo 2001, il termine previsto dall'art. 18, comma 6, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, entro cui gli esercenti le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato devono comunicare alla medesima Autorità le tariffe relative al semestre gennaio-giugno 2001;

Di prorogare sino al 31 marzo 2001 il termine, previsto dal medesimo art. 18, comma 6, entro cui gli esercenti le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato devono provvedere alla pubblicazione delle tariffe nel bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, ovvero nel foglio annunzi legali delle province interessate.

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal 14 febbraio 2000.

Milano, 14 febbraio 2001

Il presidente: RANCI

01A1864

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 8/88 - Realizzazione dell'invaso Lentini, 2º lotto, canale Zena, Barbajanni, Trigona e Cave al serbatoio Lentini - Perizia di variante. (Deliberazione n. 137/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 8/88 stipulata, in data 2 marzo 1989, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il consorzio di bonifica del lago di Lentini, regolante il finanziamento di lire 147.973 milioni per la realizzazione del 2° lotto, canale Zena, Barbajanni, Trigona e Cave al serbatoio Lentini;

Vista la nota n. 1217 del 16 maggio 2000, con la quale l'ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, l'approvazione di variazioni tecniche alle opere in convenzione, concernenti, oltre ad adeguamenti alle nuove disposizioni in materia di sicurezza e di protezione civile, la sistemazione di un ponte esistente e la realizzazione di un nuovo attraversamento per la SP n. 38, come prescritto dalla competente Soprintendenza BB.AA.CC.;

Considerato che l'Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 24 maggio 2000, ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere;

Considerato che l'Unità di valutazione degli investimenti pubblici ha espresso parere favorevole in quanto le opere previste in variante sono indispensabili per la fruibilità e funzionalità del progetto, con l'esclusione del previsto «programma di valorizzazione turistica e sportiva» dell'invaso per un importo di lire 224 milioni;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Di approvare le variazioni progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 8/88 ed il relativo nuovo quadro economico di seguito riportato:

Quadro economico	Valori in milioni di lire		
Descrizione	Convenzione originaria	Aggiudicazione	Variante in esame
Lavori ed espropri	98.570	80.818	104.512
Imprevisti	16.574	34.326	235
Lievitazione prezzi	3.000	3.000	8.754
Spese generali ...	9.527	9.527	11.770
IVA	20.302	20.302	22.702
TOTALE ...	147.973	147.973	147.973

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 12 febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 269

01A1732

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 27/88 - Completamento impianto di depurazione e rete collettori area salernitana - Perizia variante e proroga. (Deliberazione n. 140/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 27/88 stipulata, in data 13 febbraio 1989, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la regione Campania, regolante il finanziamento di lire 26.110 milioni per la realizzazione del completamento dell'impianto di depurazione e della rete di collettori dell'area salernitana;

Vista la nota n. 8563 del 13 ottobre 1999, con la quale l'ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, l'approvazione di variazioni tecniche alle opere in convenzione concernenti, essenzialmente, il completamento del processo di depurazione con la realizzazione di un impianto di essiccazione dei fanghi;

Considerato che per l'ultimazione delle opere in variante è previsto un tempo utile di diciotto mesi;

Considerato che l'Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 17 settembre 1999, ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere;

Considerato che l'Unità di valutazione degli investimenti pubblici ha espresso parere favorevole in quanto le opere previste in variante sono indispensabili per assicurare una maggiore fruibilità e funzionalità delle opere in convenzione;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare le variazioni progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 27/88 ed il relativo nuovo quadro economico di seguito riportato.

2. Di prorogare i termini di convenzione di mesi diciotto decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

Quadro economico	Valori in milioni di lire		
Descrizione	Convenzione originaria	Aggiudicazione	Variante in esame
Lavori ed espropri	20.500	15.369	20.907
Imprevisti	1.136	6.267	303
Lievitazione prezzi	1.000	1.000	—
Spese generali . . .	2.580	2.580	1.695
IVA	894	894	2.289
TOTALE . . .	26.110	26.110	25.194

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 12 febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 270

01A1731

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 259/88 - Lavori di riorganizzazione dei servizi turistici, culturali e ambientali di Acireale - Perizia di variante e proroga. (Deliberazione n. 141/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 259/88 stipulata, in data 2 agosto 1989, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il comune di Acireale (Catania), regolante il finanziamento di lire 15.730 milioni per la realizzazione dei servizi turistici, culturali e ambientali nel medesimo comune;

Vista la nota n. 2643 del 26 maggio 2000, con la quale l'ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, l'approvazione di variazioni tecniche alle opere in convenzione concernenti, essenzialmente, l'esclusione dell'intervento di restauro del teatro Bellini (in quanto le risorse assegnate si sono rilevate all'atto esecutivo insufficienti per la realizzazione dell'opera) e la destinazione delle economie conseguenti al completamento degli altri interventi;

Vista la nota n. 3465 del 5 luglio 2000 con la quale il comune ha indicato in mesi quarantotto il tempo utile per il completamento delle opere;

Considerato che l'Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 5 luglio 2000, redatta su apposita richiesta della Cassa DD.PP. del 6 giugno 2000, ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere;

Considerato che l'Unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 20 dicembre 2000, ha espresso parere favorevole sulla variante in esame, ai sensi della normativa di cui alla legge n. 104/1995, con la prescrizione di riportare le spese generali entro l'aliquota massima del 12%, escludendo gli oneri di progettazione del restauro del teatro Bellini, e di ridurre i tempi per l'ultimazione dei lavori da quarantotto a trentasei mesi;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare le variazioni progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 259/88 ed il relativo nuovo quadro economico di seguito riportato.

2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione di mesi trentasei, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

Quadro economico	Valori in milioni di lire		
Descrizione	Convenzione originaria	Aggiudicazione	Variante in esame
Lavori ed espropri	11.256	10.765	11.836
Imprevisti	1.369	1.356	870
Lievitazione prezzi	1.126	1.052	203
Spese generali . . .	1.351	1.391	1.445*
IVA	628	1.166	1.376
TOTALE . . .	15.730	15.730	15.730

(*) Rideterminate nella misura del 12% - sono esclusi gli oneri di progettazione del restauro del teatro Bellini.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 12 febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione econimica, foglio n. 271

01A1730

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 271/88 - Completamento dello schema depurativo n. 30 nel comprensorio di S. Teresa di Gallura - Perizia di variante e proroga. (Deliberazione n. 142/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 271/88 stipulata, in data 5 settembre 1989, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il comune di S. Teresa di Gallura (Sassari), regolante il finanziamento di lire 43.282 milioni per la realizzazione dei lavori di completamento dello schema depurativo n. 30 nel comprensorio del comune medesimo;

Vista la propria delibera del 26 giugno 1996 con la quale sono state approvate, ai sensi della legge n. 104/1995, variazioni progettuali alle opere di cui alla convenzione n. 271/88 sopra citata;

Vista la nota n. 14132 dell'11 ottobre 1999, con la quale l'ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, l'approvazione delle ulteriori variazioni tecniche alle opere in convenzione risultanti dall'assestamento finale delle medesime con adeguamenti dimensionali e di tecniche costruttive;

Considerato che l'Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 13 dicembre 1999, ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere, tenuto conto del livello di avanzamento delle medesime;

Considerato che l'Unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 6 settembre 2000, ha espresso parere favorevole alle opere in variante in quanto coerenti con quanto prescritto dalla legge n. 104/1995, rilevando, altresì, l'opportunità di acquisire il programma di ultimazione delle opere medesime;

Considerato che il comune di S. Teresa di Gallura ha ottemperato con nota n. 14091 del 23 ottobre 2000 a quanto richiesto dall'Unità di valutazione in ordine al calendario di ultimazione dei lavori;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare le variazioni progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 271/88 ed il relativo nuovo quadro economico di seguito riportato.

2. Di prorogare i termini di convenzione sino al 31 marzo 2001.

Quadro economico	Valori in milioni di lire		
Descrizione	Convenzione originaria	Aggiudicazione	Variante in esame
Lavori ed espropri	34.306	32.620	32.179
Imprevisti	2.428	2.481	—
Lievitazione prezzi	1.753	2.100	4.689
Spese generali ...	3.416	3.416	3.416
IVA	1.379	2.665	2.998
TOTALE ...	43.282	43.282	43.282

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 12 febbraio 2001
Registro n. 1, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 272

01A1733

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 1° febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto rettorale n. 91 dell'11 ottobre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1995, con il quale è stata istituita la Scuola di specializzazione in psicologia clinica;

Visto il decreto 11 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999, con il quale è stata confermata, per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 257/1991, la Scuola di specializzazione in psicologia clinica;

Vista la nota del MURST con la quale si invitavano le Università a riordinare la Scuola medesima;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di psicologia e medicina e chirurgia rispettivamente in data 4 ottobre 2000 e in data 26 ottobre 2000, dal consiglio di amministrazione in data 23 gennaio 2001 e dal senato accademico in data 16 gennaio 2001;

Riconosciuta la particolare necessità di riordinare la Scuola di specializzazione in psicologia clinica, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 99, concernente l'ordinamento della Scuola di specializzazione in psicologia clinica, è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 99.

Scuola di specializzazione in psicologia clinica

1. È istituita la Scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università degli studi di Padova.

La Scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di psicologia clinica, compresa la psicoterapia, in ambito individuale, di gruppo e istituzionale.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica, che consente l'iscrizione negli elenchi degli psicoterapeuti inseriti nell'albo degli psicologi e nell'albo dei medici chirurghi dei rispettivi ordini professionali.

2. La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascuna anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di tirocinio professionale, di cui 400 ore dedicate alla didattica teorica e seminariale e 400 di tirocinio.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 24 per ciascun anno di corso, per un totale di 96 specializzandi ed eventualmente in sovrannumero dipendenti degli enti pubblici convenzionati con l'Università e la Scuola di specializzazione in psicologia clinica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, in particolare l'art. 2.

È prevista la possibilità di utilizzare strutture e servizi non universitari, ai fini del tirocinio professionale, tramite rapporti di convenzione, come contemplato dalla legislazione vigente.

3. Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della Scuola la facoltà di medicina e chirurgia.

4. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in psicologia e in medicina e chirurgia. I candidati dovranno dimostrare buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla Scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

5. La scuola comprende quattro aree d'insegnamento e tirocinio professionale:

a) Propedeutica;

b) Psicodiagnostica;

b) Psicoterapie individuali e di gruppo;

b) Interventi psicologici nelle istituzioni.

Area A - PROPEDEUTICA

Obiettivo: per raggiungere un confronto integrato tra le diverse prospettive scientifiche che studiano il comportamento umano normale e patologico, va sviluppata una approfondita conoscenza di base relativa ai seguenti temi:

psicologia dello sviluppo, con riferimento all'intero ciclo di vita e con richiami ai concetti fondamentali della psicologia generale e della metodologia psicologica;

psicologia sociale, con particolare riferimento alla relazione individuo-gruppo-ambiente, alle problematiche familiari e a quelle istituzionali;

modelli teorici e formativi della psicologia clinica, proposti anche nella loro prospettiva storica.

Procedure di ricerca psicologica con particolare riferimento alla formazione delle ipotesi e alla elaborazione dei dati.

Fondamenti genetici, morfologici, biochimici, neurofisiologici e endocrinologici dell'attività psichica normale e patologica;

Prospettive storiche e concettuali della psicopatologia generale;

Categorie e meccanismi di azione delle sostanze psicoattive.

Settori:

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11E Psicologia clinica;

E04B Fisiologia umana;

F07X Farmacologia;

F03X Genetica medica;

F11A Psichiatria.

Area B - PSICODIAGNOSTICA

Obiettivo: vanno acquisite le competenze necessarie per valutare in termini psicodiagnostici individui, gruppi, situazioni secondo un'ottica finalizzata all'intervento e in relazione ai seguenti settori:

teorie e tecniche psicometriche;

teorie e tecniche del colloquio clinico;

teorie e tecniche di osservazione del comportamento infantile e adulto;

procedure e specialità della ricerca in campo clinico e sociale.

Per attuare le modalità psicodiagnostiche indicate, è necessario che lo specializzando acquisisca buona conoscenza di:

lineamenti di psicopatologia dello sviluppo, in un'ottica di integrazione tra fattori genetici acquisiti;

categorie nosografiche di interesse psichiatrico, con particolare riferimento alle problematiche di personalità e relazionalità interindividuale;

prospettive e tecniche neuropsicologiche;

prospettive e processi psicosomatici.

Settori:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

F11A Psichiatria;

F19B Neuropsichiatria infantile.

Area C - PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO

Obiettivo: va acquisita — in base alle conoscenze sul significato, procedure e finalità della psicoterapia — la competenza a operare su singoli soggetti e/o su famiglie o su gruppi, con pazienti in età infantile, adolescenziale e/o adulta e senile, con trattamenti psicoterapeutici e riabilitativi brevi o prolungati.

Vanno perseguite conoscenze e presupposti culturali, in un'ottica critica di confronto, dei modelli teorici e dei modelli formativi, nonché delle indicazioni ed eventuali controidicazioni delle singole psicoterapie. Va inoltre attuata la formazione coerente con uno specifico modello di psicoterapia. Gli specializzandi vanno addestrati ad operare in ambito clinico con gli strumenti idonei ad attivare procedure di verifica dei risultati.

Settori:

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

F11A Psichiatria.

Area D - INTERVENTI PSICOLOGICI NELLE ISTITUZIONI

Obiettivo: va acquisita la competenza a studiare e comprendere le dinamiche delle istituzioni, la loro evoluzione, il loro significato storico-sociale.

Va sviluppata la capacità a strutturare programmi di ricerca e di intervento nelle strutture sanitarie, riabilitative e/o educativo-assistenziali e/o giuridiche anche in riferimento ai problemi della devianza giovanile e adulta, della tossicodipendenza e della violenza.

Settori:

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

F11A Psichiatria;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F22A Igiene generale e applicata;

F22B Medicina legale;

Q05G Sociologia della devianza.

6. Il consiglio della Scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione e il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture universitarie e convenzionate, delineando:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato e di supervisione.

Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori disciplinari riportati nell'art. 5.

L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività, svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8.

7. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della Scuola programma le attività didattiche, teoriche e seminariali e le specifiche attività relative al tirocinio.

Per tutta la durata della Scuola, gli specializzandi sono, guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dalla scuola. L'attività di supervisione deve promuovere una formazione personale finalizzata al conseguimento di adeguate competenze nella conduzione della relazione interpesonale e specificatamente psicoterapeutica.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie e nelle strutture eventualmente convenzionale, ospedaliere e dei servizi territoriali. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica.

8. Il consiglio della Scuola predispone apposito libretto di formazione che consente allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, consistente nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della Scuola, lo specializzando, oltre ad aver superato tutti gli esami e svolto i tirocini previsti deve:

a) avere effettuato l'esame psicodiagnostico di almeno cinquanta casi di varie età e di differente patologia, sotto il controllo di un supervisore;

b) avere eseguito la valutazione di almeno cinquanta protocolli elaborati con l'applicazione di test di livello, di test di personalità, di scale di valutazione;

c) avere effettuato almeno cinquanta tra primi colloqui e valutazioni attraverso couseling;

d) aver partecipato attivamente alla discussione di almeno cento casi clinici;

e) essersi impegnato in almeno quattro trattamenti psicoterapeutici, sotto il controllo di un supervisore;

f) aver partecipato all'impostazione e alla realizzazione di una ricerca relativa ai temi di uno tra gli insegnamenti impartiti;

g) aver partecipato all'impostazione e alla realizzazione di una ricerca sulla verifica dei risultati della psicoterapia.

9. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento vale la normativa generale per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 1° febbraio 2001

Il rettore: MARCHESINI

01A1729

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 13 febbraio 2001, n. **1.**

Ulteriori precisazioni in merito alle misure sanitarie contro le encefalopatie spongiformi.

Agli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome

U.V.A.C.

U.S.M.A.

NAS

A.I.I.P.A.

Assobibe

Federsalus

A.F.I.

Federalimentare

Confesercenti

Confcommercio

Enti ed operatori interessati

Nell'ambito delle misure sanitarie contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, si ritiene opportuno fornire a codesti assessorati alla sanità, alle associazioni di categoria nonché agli enti ed operatori interessati, alcune precisazioni relative al settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

Come noto, tale settore, disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, include i prodotti dietetici e gli alimenti per la prima infanzia; in virtù della circolare 8 del 16 aprile 1996 le stesse norme si applicano agli integratori ed agli alimenti arricchiti.

Appare opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che anche il settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare è soggetto al divieto di produzione ed immissione in commercio di prodotti contenenti ingredienti di origine animale ottenuti da materiale specifico a rischio, come individuato dal decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000: «Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili» e successive modifiche.

In ogni caso, l'uso di materiali di origine animale, in particolare da ruminanti, nella preparazione di materie prime, nutrienti, eccipienti, additivi e coadiuvanti tecnologici così come l'uso di altri materiali utilizzati in procedure associate indirettamente ai processi di fabbricazione e che possono potenzialmente contaminare il prodotto finito, deve essere oggetto di particolari precauzioni quali ad esempio l'acquisizione di idonea certificazione sull'origine e, se del caso, la conformità alla Farmacopea europea.

Roma, 13 febbraio 2001

Il Ministro: VERONESI

01A1973

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 15 febbraio 2001, n. **900103.**

Modalità di concessione e di erogazione del contributo per l'innovazione degli impianti a fune.

Alle regioni a statuto ordinario

L'art. 145, comma 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto alcune modifiche all'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, concernenti la concessione di contributi da parte delle regioni a statuto ordinario per le imprese che sostengono investimenti per l'ammodernamento degli impianti a fune.

In particolare il predetto comma 45, prevede la concedibilità del contributo nei limiti che saranno autorizzati dalla Commissione europea, fermo restando l'intensità massima del 3,5% annuo di contributo sull'investimento sostenuto; la norma prevede altresì la possibilità di erogare, nelle more dell'autorizzazione comunitaria, anticipi sul contributo spettante nel limite della regola *de minimis*.

Riguardo a dette modifiche le regioni a statuto ordinario possono, su domanda delle imprese, erogare l'anticipazione in favore dei progetti ammessi alle agevolazioni sulla base dei criteri e delle risorse trasferite con decreto interministeriale del 24 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

I contributi nel limite del *de minimis* possono essere concessi ai progetti che risultano agevolabili per la posizione in cui si sono venuti a collocare nelle graduatorie comunicate dalle regioni tenuto conto

della data di presentazione delle domande, nei limiti dei fondi che risultano impegnati con il citato decreto interministeriale del 24 novembre 1999.

Il contributo da liquidare alle imprese è determinato dal minore importo tra quello concedibile nel rispetto della regola *de minimis*, di cui al regolamento del 12 gennaio 2001, n. 69 della Commissione delle Comunità europee pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 10 del 13 gennaio 2001, e quello ottenuto quale somma di tre annualità, dal 1999 al 2001, costanti e pari al 3,5% della spesa agevolabile del progetto di investimento.

Le regioni devono determinare ed erogare l'anticipazione del contributo nel rispetto del citato regolamento e devono attenersi a tutte le disposizioni ivi richiamate.

Al fine di un'omogenea gestione delle risorse si segnala l'opportunità che le regioni assumano idonee iniziative al fine di garantire che l'anticipazione venga concessa ed erogata sulla base delle spese sostenute e previa acquisizione di impegni sull'effettiva realizzazione dell'investimento.

Le regioni possono inoltrare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiesta di liquidazione di somme per un importo determinato in misura pari a quanto necessario all'erogazione delle anticipazioni di cui al predetto comma 45.

Roma, 15 febbraio 2001

Il Ministro: LETTA

01A1840

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e di esseri umani, firmato a Roma il 22 settembre 1998.

Il giorno 9 febbraio 2001 si è perfezionato lo scambio di notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e di esseri umani, firmato a Roma il 22 settembre 1998.

Conformemente all'art. 13, tale accordo è entrato in vigore in data 9 febbraio 2001.

01A1734

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cepim»

Estratto decreto n. 971 del 20 novembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CEPIM anche nelle forme e confezioni: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tor Sapienza, 138 - c.a.p. 00155, Italia, codice fiscale n. 00403210586.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml; A.I.C. n. 028896037 (in base 10) 0VKUT5 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: H.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *C),* comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bristol-Myers Squibb S.p.a., stabilimento sito in Sermoneta (Latina), (Italia), via Del Murillo km 2,800 (intero ciclo di produzione); Bristol-Myers Squibb S.p.a. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), (Italia), località Fontana del Ceraso e I.S.F. S.p.a. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina km 10,400 (produzione e controlli fiale solvente);

composizione: flacone 2 g:

principio attivo: cefepime dicloridrato monoidrato 2,38 g;

eccipiente: l-arginina 1,45 mg;

composizione: fiala solvente 10 ml;

eccipiente: acqua p.p.i. 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1823

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Luvion»

Estratto decreto n. 1009 del 6 dicembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: LUVION, anche nella forma e confezione: «200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso» 6 flaconi liofilizzati + 6 fiale (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Gienne Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio n. 270/A, codice fiscale n. 11957290155.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Serpero S.p.a., nello stabilimento sito in Masate, via F. Serpero n. 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso» 6 flaconi liofilizzati + 6 fiale A.I.C. n. 024273070 (in base 10) 0R4S5G (in base 32), classe «A uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: un flacone di liofilizzato da 200 mg contiene:

principio attivo: potassio canrenoato 200 mg;

eccipienti: trometamol 10 mg.

Ogni fiala solvente contiene: eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 2,0 ml.

Indicazioni terapeutiche: iperaldosteronismo primario, stati edematosi da iperaldosteronismo secondario (scompenso cardiaco congestizio, cirrosi epatica in fase ascitica, sindrome nefrosica) ed ipertensione arteriosa essenziale laddove altre terapie non sono risultate sufficientemente efficaci o tollerate. Il «Luvion» Vena trova indicazione in tutte quelle situazioni in cui sia necessaria la somministrazione per via endovenosa, in particolare è adatta all'uso in reparti di terpia intensiva e ospedalieri.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1872

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Pantorc»

Estratto decreto AIC/UACII/848 del 6 dicembre 2000

Specialità: PANTORC; confezioni: 14 compresse gastr. 40 mg - A.I.C. n. 031981018/M.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/120/01 DE/H/120/01/W01.

Tipo modifica: aggiunta indicazione terapeutica e modifica RCP.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche in «Eradicazione di H. Pylori in combinazione con due antibiotici appropriati (vedasi posologia) in pazienti con ulcera peptica, allo scopo di ridurre le recidive di ulcera duodenale gastrica causate da questo microrganismo» e successiva variazione degli effetti indesiderati (sezione 4.8 del RCP) con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto conformemente agli stampati allegati.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1819

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Pantecta»

Estratto decreto AIC/UACII/849 del 6 dicembre 2000

Specialità: PANTECTA (licenza Pantorc); confezioni: 14 compresse gastr. 40 mg - A.I.C. n. 031834017/M.

Titolare A.I.C.: Ravizza farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/120/01 DE/H/120/01/W01.

Tipo modifica: modifica RCP.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche in «Eradicazione di H. Pylori in combinazione con due antibiotici appropriati (vedasi posologia) in pazienti con ulcera peptica, allo scopo di ridurre le recidive di ulcera duodenale gastrica causate da questo microrganismo» e successiva variazione degli effetti indesiderati (sezione 4.8 del RCP) con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1820

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Peptazol»

Estratto decreto AIC/UACII/850 del 6 dicembre 2000

Specialità: PEPTAZOL (licenza Pantorc); confezioni: 14 compresse gastr. 40 mg - A.I.C. n. 031111014/M.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/120/01 DE/H/120/01/W01.

Tipo modifica: modifica RCP.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche in «Eradicazione di H. Pylori in combinazione con due antibiotici appropriati (vedasi posologia) in pazienti con ulcera peptica, allo scopo di ridurre le recidive di ulcera duodenale gastrica causate da questo microrganismo e successiva variazione degli effetti indesiderati (sezione 4.8 del RCP) con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1821

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Pantopan»

Estratto decreto AIC/UACII/851 del 6 dicembre 2000

Specialità: PANTOPAN (licenza Pantorc); confezioni: 14 compresse gastr. 40 mg - A.I.C. n. 031835010/M.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjhon S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/120/01 DE/H/120/01/W01.

Tipo modifica: modifica RCP.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche in «Eradicazione di H. Pylori in combinazione con due antibiotici appropriati (vedasi posologia) in pazienti con ulcera peptica, allo scopo di ridurre le recidive di ulcera duodenale gastrica causate da questo microrganismo» e successiva variazione degli effetti indesiderati (sezione 4.8 del RCP) con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1822

Modificazioni all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dravyr»

Estratto decreto n. 1010 del 6 dicembre 2000

Specialità medicinale: DRAVYR, nella forma e confezione: 25 compresse da 800 mg, rilasciata alla società D.R. Drug Research S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 3 - 22036 Erba (Como), codice fiscale n. 09575490157, è apportata la seguente modifica:

confezione: in sostituzione della confezione: 25 compresse da 800 mg viene ora autorizzata la confezione «800 mg compresse» 35 compresse;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993; «800 mg compresse» 35 compresse, A.I.C. n. 028242093 (in base 10) 0UXW5F (in base 32), classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Composizione:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: amido di mais 60 mg - lattosio 120 mg - polivinilpirrolidone 10 mg - sodio laurilsolfato 5,0 mg - magnesio stearato 5,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: restano confermate quelle già autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. n. 027194067, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A1871

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della delibera n. 48 adottata in data 23 giugno 2000 dalla Cassa nazionale del notariato

Con ministeriale n. 9PS/82980/NOT-L-12 del 28 dicembre 2000 è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera n. 48 assunta dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 23 giugno 2000, concernente la variazione, a far data dal 1° gennaio 2001, dell'aliquota contributiva a carico dei notai in esercizio.

01A1757

Approvazione della delibera n. 49 adottata in data 23 giugno 2000 dalla Cassa nazionale del notariato

Con ministeriale n. 9PS/80053/NOT-L-13 del 17 gennaio 2001 è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera n. 49 assunta dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 23 giugno 2000, concernente l'aumento delle pensioni notarili a far data dal 1° luglio 2000.

01A1755

Approvazione della delibera n. 177/00/Prv adottata in data 7 novembre 2000 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 9PS/80051/COM-L-35 del 17 gennaio 2001 è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera n. 177/00/Prv assunta dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 7 novembre 2000, concernente modalità di comunicazione dei dati reddituali e modalità di pagamento dei contributi dovuti alla Cassa.

01A1756

Approvazione del nuovo testo dello statuto, del regolamento di esecuzione e del regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza della Cassa nazionale di assistenza e di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Con decreto interministeriale in data 29 gennaio 2001 sono stati approvati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, lo Statuto, il Regolamento di esecuzione e il regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza della Cassa nazionale di assistenza e di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali nel testo di cui al rogito del dott. Angelo Falcone, notaio in Roma (repertorio n. 13.731; raccolta n. 4.009).

01A1754

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 22 febbraio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9056
Yen giapponese	105,33
Corona danese	7,4645
Lira Sterlina	0,62700
Corona svedese	9,0528
Franco svizzero	1,5317
Corona islandese	78,84
Corona norvegese	8,2600
Lev bulgaro	1,9482
Lira cipriota	0,57921
Corona ceca	34,708
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,29
Litas lituano	3,6233
Lat lettone	0,5632
Lira maltese	0,4048
Zloty polacco	3,7645
Leu romeno	24429
Tallero sloveno	215,5925
Corona slovacca	43,805
Lira turca	1050000
Dollaro australiano	1,7341
Dollaro canadese	1,3916
Dollaro di Hong Kong	7,0635
Dollaro neozelandese	2,1196
Dollaro di Singapore	1,5800
Won sudcoreano	1127,02
Rand sudafricano	7,0954

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A2000

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione dello statuto della Federazione italiana giuoco Handball (F.I.G.H.)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 19 dicembre 2000 è stato approvato lo statuto della Federazione italiana giuoco Handball (F.I.G.H.).

01A1865

Approvazione dello statuto della Federazione italiana cronometristi (F.I.Cr.)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 6 dicembre 2000 è stato approvato lo statuto della Federazione italiana cronometristi (F.I.Cr.).

01A1866

Approvazione dello statuto della Federazione italiana nuoto (F.I.N.)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 6 dicembre 2000 è stato approvato lo statuto della Federazione italiana nuoto (F.I.N.).

01A1867

Approvazione dello statuto della Federazione motociclistica italiana (F.M.I.)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 6 dicembre 2000 è stato approvato lo statuto della Federazione motociclistica italiana (F.M.I.).

01A1868

Approvazione dello statuto della Federazione medico-sportiva italiana (F.M.S.I.)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 6 dicembre 2000 è stato approvato lo statuto della Federazione medico sportiva italiana (F.M.S.I.).

01A1869

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione integrativa concernente l'invio della scheda che le società di ingegneria e le società professionali, ai sensi degli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, devono trasmettere all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, preso atto delle difficoltà di trasmissione dei dati on-line delle società di ingegneria e delle società professionali a causa dell'elevato numero di utenti collegati, comunica che la compilazione della scheda approvata con delibera del 3 agosto 2000, che le società stesse devono trasmettere per via telematica, potrà essere effettuata entro il 19 aprile 2001 sempreché la richiesta di userid e password sia stata effettuata entro il 19 febbraio 2001.

01A1971

COMUNE DI BARZANA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Barzana (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione n. 18 del 23 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001 in 0,20 punti percentuali l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

01A1960

COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Castelleone di Suasa (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione n. 3 del 25 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Con effetto dal 1º gennaio 2001, viene incrementata nella misura di 0,2 punti l'addizionale comunale all'IRPEF, la cui aliquota pertanto viene fissata nella misura di 0,4 punti percentuali.

01A1961

COMUNE DI MARTELLAGO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Martellago (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione n. 10 del 25 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Confermare in 0,3 punti percentuali dell'aliquota dell'addizionale opzionale comunale sul reddito delle persone fisiche IRPEF per l'anno 2001.

01A1962

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Pessano con Bornago (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione n. 261 del 27 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare nella misura di 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale della addizionale comunale IRPEF anno 2001.

01A1963

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Sestri Levante (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione n. 11 del 25 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare in 0,2 punti percentuali l'aliquota aggiuntiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche anche per l'anno 2001.

01A1964

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651045/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11